



TRIBUNALE DI GENOVA
I SEZIONE PENALE

RITO COLLEGIALE
AULA TENSOSTRUTTURA PIANO 4°

DOTT. PAOLO MARIA GIOVANNI LEPRI	Presidente
DOTT. FERDINANDO BALDINI	Giudice a Latere
DOTT. FULVIO POLIDORI	Giudice a Latere
DOTT. WALTER COTUGNO	Pubblico Ministero
DOTT. MARCO AIROLDI	Pubblico Ministero
DOTT. GIOVANNI PARODI E CHIARA MANCARDI	Cancelliere
SIG. SALVATORE MEI	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 66

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 10468/18 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2037/22 R.G.

A CARICO DI: AGNESE PAOLO + ALTRI

UDIENZA DEL 30/03/2026

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2026111709605

Esito: RINVIO AL 31/03/2026 10:00

CONCLUSIONI

Arringa della Difesa, Avvocato Accinni

DIFESA, AVV. ACCINNI - Grazie. Signor Presidente, signori del Tribunale, signor Pubblico Ministero, cari Avvocati, saluto l'ingegnere. Giovanni Castellucci è innocente, che Giovanni Castellucci sia innocente ce l'ha spiegato la Pubblica Accusa. Certo, l'ha fatto a modo suo, ma è un modo chiarissimo che non consente fraintendimenti. Le ragioni dell'innocenza dell'ingegner Giovanni Castellucci ce le ha esplicitate la Pubblica Accusa ancora in udienza preliminare. Leggo testualmente per non mettere in bocca parole che non siano precisamente quelle che non sono state espresse: "Quindi occorre abbandonare i cavi interni della pila 9 e della pila 10, abbandonarli al loro destino, interrompere ovviamente il traffico e mettere attorno agli stralli della pila 9 e della pila 10 i cavi portanti, esattamente com'era stato fatto per la pila 11. E questo doveva essere fatto immediatamente dopo la fine dei lavori sulla pila 11 e sulla pila 10. E qualcuno doveva dirlo, qualcuno doveva dirlo a qualcun altro: questo lavoro qua deve essere fatto". E arriviamo al punto. "Datemi uno straccio di documento proveniente da uno qualsiasi degli imputati che dice una cosa del genere, sono disponibilissimo a chiedere il non luogo a procedere nei confronti di questi imputati perché è lì il nocciolo della responsabilità. Spero di essere stato chiaro - soggiunge il signor Pubblico Ministero - che sto chiedendo comportamenti minimali".

Questa la vera condizione da assolvere secondo la Pubblica Accusa, comportamenti minimali che sono stati completamente omessi da chi aveva la responsabilità di adottarli. Ho anticipato che l'ha espresso a modo proprio, ma in termini oltremodo chiari ed effettivamente i termini sono chiarissimi. Il punto è che questi documenti, queste evidenze, molto più cioè di uno straccio di prova, come ebbe a esprimersi la Pubblica Accusa, la stessa Pubblica Accusa li ha ricevuti, ma non li ha ricevuti da uno qualsiasi degli imputati, come pure si è espresso, li ha ricevuti precisamente da Giovanni Castellucci. Questo qualcuno da cui li ha ricevuti è l'ingegner Giovanni Castellucci. È stato lui che si è fatto promotore di comportamenti molto molto più che minimali. È documentato e provato che l'ingegner Giovanni Castellucci già nel 2010 abbia invitato i tecnici a iniziare a pensare a quello che è stato riconosciuto come l'unico comportamento alternativo lecito, che avrebbe con certezza evitato il crollo del viadotto. Qual è l'unico comportamento alternativo lecito che con certezza avrebbe evitato il crollo del ponte? Il retrofitting e chi è stato il primo a dare l'abbrivio per il retrofitting? L'ingegner Giovanni Castellucci.

Ed è stato ancora lui che nel 2015 si è accertato dell'effettivo avvio del progetto, che nel 2017 ha

nuovamente sollecitato l'approvazione da parte del CDA dello stanziamento per l'intervento. E tutti questi suoi comportamenti, più che minimali, non li ha certo tenuti perché avesse evidenze di ragioni di urgenza, che imponessero un'accelerazione nelle tempistiche di realizzazione del retrofitting. Le ha poste in essere perché è il suo ordinario modo di agire, quello di fare ora per allora. Porre nelle condizioni di poter fare; quel qualcuno che ha detto: “Vi invito ad operarvi per il retrofitting con i tempi che saprete valutare, vi lascio un assegno in bianco” è stato l'ingegner Giovanni Castellucci, l'unico a poter rivendicare con la forza dell'evidenza, di cui voi oggi disponete, di essere stato il primo ad indicare e poi a consentire le oggettive condizioni anche di disponibilità economica, per le quali quello che è riconoscibile come il solo comportamento alternativo lecito, capace con certezza di evitare il crollo del ponte, potesse essere attuato e, ripeto, non certo perché avesse l'evidenza di previsione di un rischio di crollo che nessun professionista, esterno tecnico che fosse davvero tenuto a dominare quel rischio ha mai avuto in 50 anni e più di vita del viadotto.

Ed è sempre nuovamente l'ingegner Giovanni Castellucci che ha realizzato in concreto molto più di quel comportamento minimale che il signor Pubblico Ministero, pur già in udienza preliminare, professava essere la condizione risolutiva per una richiesta di non luogo a procedere. Che si sia sempre adoperato perché ci si attivasse è infatti ancora confermato e provato nuovamente anche da altri comportamenti più che minimali. Abbiamo imparato che MSO significa Manutenzione, sorveglianza opere. Bene, MSO, nella persona dell'ingegner Malgarini ha aderito a un invito proveniente dall'allora amministratore delegato nell'espressione diligente del suo indirizzo di alta vigilanza e pur in assenza di ragioni prima ancora che della possibilità di anche solo sospettare o che fosse esigibile che si dovesse poter sospettare quella che poi solo cioè parecchi mesi dopo l'avvenuto crollo si accerterà come la vera esclusiva causa dello stesso, ossia i vizi costruttivi occulti, realizzati da condotte commissive dolose, causative dell'evento per opera di altri soggetti, ancorché mai indicati o investigati, mai indicati o investigati dall'Accusa come responsabili del crollo del viadotto.

E non è ancora tutto perché ad esaurire le condotte da riconoscersi come comportamenti molto più che minimali dell'amministratore delegato sono del pari documentati gli incarichi alla Edin del professor Brancaleone e da Cesi allorquando l'ingegnere per alcuni mesi ha perfettamente assolto alla carica di direttore generale ad interim, molto molto di più dei comportamenti minimali, richiesti dalla Pubblica Accusa come condizione risolutiva per la richiesta di un proscioglimento. Ed allora dobbiamo cominciare col porci una prima domanda: perché la Pubblica Accusa a fronte dell'evidenza documentata dell'assolvimento delle condizioni che lei stessa aveva posto in udienza preliminare non

ha coerentemente chiesto il non luogo a procedere e oggi chiede invece una pena esemplare? Perché dapprima la Pubblica Accusa si è fatta carico di indicare il colpevole e poi ha dovuto giustificare se stessa per avere indicato un colpevole senza colpa. E siccome non ha colpa, ma deve essere condannato come il colpevole, deve perciò stesso essere privato anche del proprio diritto ad essere innocente. Ne è conseguita anche altra necessità per l'Accusa, quella cioè che si celebrasse un processo in cui potesse essere mutata la prospettiva del giudizio, perché non si potessero osservare da tutti le stesse cose, ma solo quelle proposte dall'Accusa, a negazione di quella che costituisce invece la realtà dei fatti per come veramente riscontrata dalle evidenze e ad aggirare anche - mi spiace doverlo dire - l'applicazione della legge processuale come di quella sostanziale, perché fosse assecondata la prospettiva della finzione che la stessa Pubblica Accusa ha architettato.

Intendo significare che noi non avremmo dovuto celebrare il vero processo, ma quello alternativo che la Pubblica Accusa ha perimetrato con la propria imputazione, perché tutti sappiamo che l'oggetto del giudizio viene perimetrato dalla formulazione dell'imputazione che è di esclusiva competenza della Pubblica Accusa. E quest'imputazione doveva essere capace di sviare, lo vedremo con grande attenzione e cura come è stata costruita e perché, doveva sviare dalla prospettiva che fosse rispettosa della realtà dei fatti, delle evidenze e della legge perché quella prospettiva avrebbe proprio portato al proscioglimento, ma questo proscioglimento non lo si vuole. Perciò si è privilegiata un'imputazione in cui i veri responsabili neppure venissero mai identificati come tali, ma servissero solo per corroborare la pura inesistente prevedibilità in capo a chi deve essere riconosciuto come il colpevole a dispetto dell'assenza di proprie colpe e quel colpevole doveva parossisticamente, ignobilmente poter essere l'unico che aveva invece già soddisfatto ai requisiti indicati dalla stessa Pubblica Accusa e che già allora avrebbe meritato un non luogo a procedere, che oggi merita finalmente di essere assolto. Vedano un'architettura, quella del metodo di accusa, funzionale alla condanna di chi non ha colpa per assolvere all'esigenza di indicare il colpevole.

Per l'Accusa, a muovere la macchina della giustizia non è la ricerca della colpa, ma di un colpevole, nell'errato convincimento che il castigo sarebbe più necessario del delitto. E così indica il colpevole, ma non la colpa e vi chiede una condanna senza colpevolezza, esemplare per l'assenza di colpevolezza. E questo è un errore non giustificabile. Neppure ove si volesse e sono certo che nessuno voglia cavalcare strumentalmente l'onda dell'opinione pubblica o di una parte anche solo di essa, perché neppure l'opinione pubblica potrebbe volere una falsa verità senza il rispetto della giustizia e delle leggi. La macchia della giustizia. Anche l'opinione pubblica non può che volere la

verità nel rispetto della giustizia e delle leggi e non una giustizia palliativa di spregio di legge e realtà delle evidenze. Come il Tribunale, sa per propria esperienza quotidiana, l'onore dei Giudici si compendia in una sentenza vincolata al fondamento di tutte le verità, alla logica dei materiali più puri delle prove, collegate nelle loro parti in modo tanto vigoroso che nessuna possa vivere a spese delle altre, ma il loro insieme crei un equilibrio indemolibile che è precisamente quanto il metodo dell'Accusa in questo processo non vorrebbe consentire perché la Pubblica Accusa vorrebbe preconstituire un'indemolibile negazione della realtà, senza rispetto per i riscontri delle evidenze e per la legge.

La Pubblica Accusa conosce le proprie debolezze perché sa come ha prefabbricato l'indicazione del capro espiatorio. Ed è proprio per ciò che ha costretto la Difesa a quella forma di sopraffazione, che è la legalità sleale per costringerla a combattere a mani nude contro la potenza di mezzi istruttori, mi riferisco in primis al NUIT e scelte processuali per impedirle di difendersi se non al buio, determinata dall'esigenza di vincere a prescindere, a prescindere dalla causalità materiale, a prescindere dalla colpa, a prescindere dalle evidenze, a prescindere da una corretta applicazione di legge. Come diceva Eisenhower, la ricerca del capro espiatorio è la più semplice delle battute di caccia. L'ingegner Castellucci è innocente alla stregua degli stessi parametri di giudizi indicati dall'Accusa, ma per la medesima Accusa non ha diritto di esserlo, non può esserlo, deve essere il responsabile, godere di una presunzione di colpevolezza e non di innocenza.

Deve essere capro espiatorio e la storia insegna che nulla ha mai paralizzato l'intelligenza della vera comprensione quanto la ricerca di capri espiatori. Deve essere condannato come responsabile per quello che rappresenta e non per quello che ha realmente fatto o non fatto, perché per i suoi comportamenti più che minimali andrebbe assolto. Il problema dell'Accusa diviene perciò quello di dover considerare tutto quanto non collimi con le proprie teorie come un problema anziché come l'opportunità per allargare la propria visione a una teoria migliore. E questa è l'esaltazione di un'ingiustizia che non possiamo consentire; in questi 2 giorni di discussione il grande sforzo sarà quindi quello di favorire la comprensione perché si possa capire perché e come vi stia stato proposto un colpevole senza colpa, perché e come si sia falsata la prospettiva dell'oggetto del processo, come si sia provata a negare all'ingegner Castellucci il suo diritto di essere innocente perché si possa guardare invece la verità negli occhi.

L'incipit di questo percorso di comprensione non può pertanto che essere quello di iniziare con un primo sforzo che è quello inteso a comprendere da dove nasca l'esigenza di indicare il colpevole per poi capire passo dopo passo come sia stata fabbricata l'indicazione del

colpevole senza colpa e perché oggi l'Accusa debba difendere se stessa per la costruzione di una finzione, per un metodo di accusa che è il vero imputato di questo processo, perché il vero imputato di questo processo è il metodo di accusa. Giovanni Castellucci andrà prosciolto. Il metodo di accusa andrà condannato, severamente censurato, con una censura esemplare a difesa e riaffermazione del principio di legalità che è precisamente quello che pone un limite insuperabile a protezione dell'innocente. Però, ripeto, senza toni enfatici di cui non ho necessità: il vero imputato di questo processo è il metodo di accusa e sono confidente che all'esito paziente da parte del Tribunale, che so essere già provato, di questo percorso in cui prometto di non uccidervi di noia, perché dietro questa discussione ci sono decine e decine di ore di lavoro, al Tribunale risulterà oltremodo chiaro perché ho anticipato queste affermazioni.

E allora iniziamo questo cammino insieme domandandoci perché a fronte di tragedie avvertiamo l'urgenza della necessità che ci sia offerto un colpevole? Comprendiamo tutti - e lo comprendiamo con grande sofferenza - che morire cadendo da un viadotto con l'autostrada che improvvisamente ti si apre davanti e ti fa precipitare sia spaventoso, assurdo, manifestamente inaccettabile. Prova un dolore che non si misura in giorni, ma in respiri. Ogni mattina si ripresenta come un rinnovato giorno 1. È esperienza comune, personale, professionale di ciascuno di noi sapere che si va avanti, si lavora, si parla, si sorride anche, ma sempre con la stessa ferita, quella di una stanza chiusa in fondo al cuore, il dolore non passa con il tempo, è solo il tempo che passa. Il dolore resta, si seguita a convivere con l'assenza, a respirare nonostante il vuoto. Psicologicamente sono queste le ragioni che spiegano il bisogno molto umano che è un bisogno di noi tutti, anche di chi non fosse personalmente o sia direttamente coinvolto, come lo sono certamente i parenti.

E questo non lo dico io. Questo ce lo insegnano gli studi di psicologia. Quando accade una tragedia collettiva, il bisogno istintivamente immediato di ciascuno di noi diviene subito quello di prendere le distanze il più in fretta possibile dall'angoscia pervasiva. La ricerca del colpevole è perciò una risposta psicologica prevedibile. Ci serve a trasformare l'impotenza in controllo, la paura in giudizio, l'identificazione emotiva in distanza, ad illuderci che a noi non capiterà, che il dolore si allontanerà. Attribuire responsabilità fa parte delle nostre strategie di difesa, è una nostra esigenza psicologica. Se troviamo quel qualcuno che ha sbagliato, possiamo vivere ancora nell'illusione di sicurezza. Se individuiamo chi ha sbagliato, possiamo sentirci maggiormente al sicuro. Ma gli eventi traumatici non sono sempre prevedibili o evitabili, non sono il risultato di una singola scelta sbagliata. Sono il prodotto di una convergenza di fattori imprevedibili, che vanno al di là della possibilità di evitare qualcosa che, sì, forse poteva essere evitato.

Ed è per questo nostro bisogno psicologico difensivo che si comincia a sentenziare. Ed è per ciò stesso che il punto più difficile da sostenere è che alcune tragedie non abbiano sempre un responsabile. Quel che per certo hanno è soltanto un impatto devastante. Quanto viene spesso attaccato con rabbia o sarcasmo è perciò in realtà la paura della nostra stessa vulnerabilità, il che non significa che nella nostra vicenda non ci siano dei responsabili. Vedremo anzi che ci sono, ma che sono stati ignorati in siffatto ruolo a ruolo. L'indicazione ha peccato nel proprio dovere di completezza, che tale non è stato, completo. L'ufficio di Procura si è fatto subito carico della ricerca di un colpevole, ma non l'ha fatto all'esito di un'attività di indagine, un'attività di indagine che accertasse i colpevoli reali, ma con immediatezza subitanea, quelli che, pur senza colpa, soddisfacessero a esigenze che, altrimenti, ancorché erroneamente, sarebbero state avvertite come insoddisfatte. E così i colpevoli sono diventati coloro che non hanno scoperto i colpevoli. I veri colpevoli sono stati sostituiti dai colpevoli senza colpa. Quella che vi ha proposto la Pubblica Accusa è una scelta immorale. L'unica posizione eticamente sostenibile sarebbe quella difficilissima, perché contro istintiva di rinunciare al giudizio rapido e tollerare anche solo per un momento il dolore, l'impotenza, il senso di prossimità emotiva che questi eventi inevitabilmente attivano non certo per assolvere eventuali responsabili, ma per darci il tempo di abitare il dolore, lo sgomento, l'impotenza, perché il giudizio, il disprezzo sono solo un modo per sentire noi stessi e i nostri figli più al sicuro.

Dovremmo riuscire ad essere così forti da non provare a difenderci dal trauma infliggendone altri. Vedano, c'è una possibilità in ogni enorme tragedia, fare silenzio, dare spazio alle lacrime, sentire profonda vicinanza per le vittime e le loro famiglie e lasciare depositare il dolore, accompagnarlo in una silente, commossa partecipazione ad esso. Scriveva Borges: i giusti sono invisibili perché non ostentano nulla, neppure il loro dolore. E certo il dolore mai potrebbe assurgere a ragione di negazione del principio di legalità. Il dolore va rispettato, condiviso, non utilizzato. Nel 399 a.C. Socrate, sotto processo per empietà, non portò Santippe e i figli di fronte agli ateniesi per impietosirli. Non gli interessava fare appello alle emozioni, ma solo la verità. Non rinunciò a far valere le proprie ragioni chiedendo pietà, un'omnazione che non intese consentire. Prima di tutto per lui il bene della città e il bene della città per Socrate erano il rispetto della giustizia e delle leggi. L'onore della città non poteva essere macchiato. E così noi non vi chiediamo pietà o compassione, ma è il rispetto della dignità di chi vive la propria ingiustizia, pur nella consapevolezza che non possa essere pari a quella avvertita dai parenti delle vittime. Questo è un convincimento profondamente radicato nell'animo dell'Ingegnere Castellucci, ma dico ingiustizia perché essere accusati senza prove, senza rispetto di

legge, senza responsabilità proprie è drammaticamente ingiusto. Evitiamo di fare nuove vittime.

È certo più coraggiosamente virtuoso riuscire ad essere capaci di difenderci dal trauma senza infliggerne altri. E così vi propongo una prima riflessione, è quella del paradosso della quantità d'acqua dell'oceano, della sua non potabilità. La Pubblica Accusa vi ha proposto l'oceano, una sterminata mole di parole protrattasi per 28 udienze, più di 6000 pagine di memoria, eppure nulla di quanto vi hanno proposto è potabile. Non una sola goccia di questo sterminato oceano lo è. Ed è proprio questa sproporzione tra la quantità d'acqua con cui ci si vorrebbe annegare e la sua non potabilità a caratterizzare l'Accusa impossibilitata a dedurre un solo vero elemento di prova, laddove i soli reali elementi di prova sono rimasti ignorati. Si è anzi cercato di ovviarvi perché i fatti potessero essere sostituiti dai non fatti, dai fatti alternativi e i fatti alternativi sono quelli che nella propaganda caratterizzano l'inganno. Vi è una sola unica goccia che l'Accusa vorrebbe portare a nutrimento ed è quella inaccettabile del sentimento emozionale della vendetta che non solo non è potabile e non nutre né disseta, ma è addirittura velenosa per chi la bevesse, ma anche per chi la somministra. Dobbiamo tutti opporci alla vendetta e al meccanismo sacrificale. Nel 1969 Pierpaolo Pasolini, alla fine della sua sequenza del "Fiore di carta" testualmente scriveva che l'innocenza è una colpa. Gli innocenti saranno condannati perché non hanno più diritto di esserlo. L'Ingegner Giovanni Castellucci è già in carcere da innocente, è l'unico ad essere detenuto in un carcere di massima sicurezza e questo solo perché è colpevole di innocenza. Noi oggi siamo qui a chiedere soltanto il rispetto della realtà dei fatti e di una corretta applicazione di legge, non le decisioni arbitrarie che la Pubblica Accusa vi ha sollecitato, in ragione della ritenuta eccezionalità del delitto, assecondando quel metodo che si usava nei processi per stregoneria e che oggi non è ovviamente più tollerabile. L'ho già detto e lo ripeto, le vittime vanno tutelate, gli innocenti protetti e perciò il metodo di accusa in questo processo merita di essere deprecato.

Nel 1631 un gesuita che rispondeva al nome di Friedrich Von Spee testualmente scriveva: "In ogni delitto ordinario o eccezionale non è lecito istruire un processo in contrasto con quanto prescrivono le disposizioni previste dal diritto positivo e dalla ragione". Nella sua "Cautio Criminalis" Von Spee denunciava l'arbitrarietà del metodo. Non si sarebbe potuto rivolgere ai principi tedeschi dicendo che la stregoneria non esisteva perché sarebbe finito lui stesso sul rogo. E così comprende che a portare l'attenzione dei principi a capire l'insussistenza, la follia di un delitto per stregoneria, doveva denunciare e portare alla loro attenzione l'arbitrarietà del metodo che mai può legittimare accertamenti arbitrari in ragione della ritenuta eccezionalità del delitto, in allora quello

di stregoneria. Ciascuno di noi si deve sempre sforzare di portare pace nel conflitto. Il processo non può e non deve poter divenire luogo di vendetta pubblica. Se così fosse avrebbe fallito il suo scopo. Il che significa che l'obiettivo di perseguire la presunta verità non può essere raggiunto al prezzo di sacrificare la libertà di un cittadino senza colpa. E questa è precisamente la ragione per la quale l'articolo 1 del Codice penale pone il limite irrinunciabile del principio di legalità, perché il limite ultimo resta sempre quello della necessità di protezione dell'innocente.

È un limite invalicabile. Tutti sappiamo che la presunzione di colpevolezza non può avere cittadinanza nel nostro ordinamento. Se consentissimo invece, assecondando la proposta della Pubblica Accusa, che l'etica pubblica possa essere parametrata sul diritto penale e che quest'ultimo possa costituirsi sulla scorta di un catalogo etico anziché sulla legge, avremmo demolito un pilastro del nostro ordinamento democratico. Sarebbe come punire il peccatore senza peccato per condannare l'azione malvagia. La macchina dell'odio è impregnata di cocente sofferenza, di rinuncia alla speranza. Avere la forza di evitare che il risentimento possa trasformare il giudizio stesso del Giudice in una forma di ritorsione potrebbe risultare difficile e richiedere coraggio. Ma questo solo ad una prima superficiale apparenza. Se siamo consapevoli che il bisogno di pena in via compensativa nasce da un indebolimento della capacità di giudizio morale e sociale, dall'affievolirsi delle idee di responsabilità, beh, allora diviene agevole comprendere che rispettare la realtà dei fatti e la legge non è un autentico atto di vero coraggio, ma un atto di autentica responsabilità, l'adempimento di un nostro preciso dovere. Perché mai vittime innocenti dovrebbero poter fare altre vittime innocenti? Che valore avrebbe il rancore della vendetta? La vendetta alienerebbe il dolore o provocherebbe altro dolore? Quello che dovrebbe provocare la tragicità dell'evento è mettere in campo misure di miglioramento e di cambiamento e non creare capri espiatori altrimenti consentiremmo anche un altro profilo di grande fallimento offerto dall'occasione di questo processo perché non ci si è preoccupati di porre in essere vere misure di rimedio a rivisitare una sete normativa per la revisione dei controlli di opere con molti anni di vita sulle spalle. Avere il colpevole non equivarrebbe quindi neppure a risolvere il problema a valere per il futuro. Sarebbe un'altra occasione persa.

Il ruolo del processo penale non è quello di fornire capri espiatori. I processi di colpevolizzazione impediscono qualsiasi tentativo di apprendimento e barattano la verità con la convenienza, che è la tentazione in cui è caduta la Pubblica Accusa che ha rinunciato a comprendere per accusare senza prove, assecondando così anche un altro vizio antico, il piacere amaro di sentirsi migliori gettando fango sugli altri, ma la verità ha pazienza e alla fine si presenta sempre. Nel frattempo chi sparge veleno si avvelena

da solo ed è quello che è successo al metodo di accusa, il cui veleno sarà la causa della propria sconfitta ed è giusto che lo sia. È doveroso che lo sia. Certo, servono forse intelligenze per capire che la vera forza non sta nell'accusare, ma nel comprendere. L'uomo veramente virtuoso desidera imparare senza per questo sentirsi sminuito. Se ci lasciamo trascinare dagli impulsi, diceva ancora Von Spee nel 1631, e dalla presunzione di sapere tutto e rifiutiamo di imparare, perché stupirci se poi in molti casi la verità ci sfugge? I penitenziali sono una cultura giuridica barbarica e la vendetta una forma di decadenza culturale. La storia del processo penale è perciò stesso quella di un lungo cammino di allontanamento dalla vendetta. Chi vorrebbe annullare la fatica di questo cammino per ritrovarsi al punto di partenza? Certo, nessuno, perché i penitenziali sono la surrettizia traduzione in termini etici di categorie giuridiche. Non potrebbe fondatamente sostenersi che un soggetto agisca davvero volontariamente, deducendosi la sua volontà dal fatto che viene sanzionato dall'attività dei Tribunali che puniscono. Il mero factum della punizione a garanzia della responsabilità dell'essere umano per il desiderio di giustificare il sistema punitivo sarebbe una concessione alla sottocultura di una non accettabile ingiustizia, una barbarie.

Per questo, come scriveva Simone Weil, la cultura è ciò che ci consente di discernere ciò che vale. Altrimenti sarebbe come applicare una legge che non si lascia conoscere se non attraverso le punizioni impartite in nome di essa. Tutta la pena sarebbe nel giudizio, un giudizio preteso come quasi divino ed in realtà inumano e incivile, quello che già Cesare Beccaria definiva processo offensivo, quello cioè che cerca nel prigioniero il delitto. Non tornerò sulle violazioni processuali che non hanno consentito alle Difese di poter destrutturare per tempo la sola apparente solidità dell'enunciato di accusa per immettere nel ragionamento una plausibile soluzione alternativa. L'indagine preliminare è stata più simile a quella dell'antica istruttoria formale di stampo inquisitorio, senza tuttavia la garanzia della presenza del Giudice istruttore. Non mi farò protagonista neppure di polemiche che pure avrebbero motivo di essere coltivate per le ingiustizie che anche hanno concorso all'ingiustizia che ha caratterizzato l'indagine. Mi basti ricordare che l'Ingegnere Castellucci è l'unico amministratore delegato portato a processo.

Vi sono i salvati da un'indagine che ha assecondato la sola prospettiva della feritoia della sentinella che punta sull'obiettivo e vi sono i sommersi che sono stati portati a giudizio senza colpa. Siamo approdati al processo allorquando nemmeno si era in grado di ricostruire l'esatta cronologia dell'evento, allorquando cioè l'Accusa neppure era in grado di rispondere a una domanda tanto semplice quanto irrinunciabile: In quale segmento di tempo è avvenuta la causazione dell'evento e non l'aumento del suo

rischio? Quale il momento iniziale e finale della cosiddetta fase di induzione? Quale possibilità di prevedere quello specifico sviluppo causale? Quale prevedibilità del decorso causale, almeno nelle sue linee essenziali? Si è sostituita la causalità con la precauzione, con le correlazioni, imboccata subito la via della manutenzione per capire poi che si era imboccata la via errata e lo si era fatto per la pretesa di trasformare l'in sé del giudizio nel profitto. Si è cercato di obliterare la vera causa, quella dei vizi costruttivi occulti e mantenuti tali per fingere che fosse la corrosione perché dell'evento non rispondesse chi l'ha causato, ma chi non ha colpa, ma dovrebbe essere riconosciuto colpevole per non avere scoperto il fatto commissivo doloso del terzo. Questo lo vedremo nel dettaglio domani.

Si è interrato un seme tossico che ha fatto nascere una pianta velenosa che dovremmo potere estirpare. Le scorciatoie semplicistiche non sono accettabili perché per la notissima sentenza Gozzini, per la causalità vi è la necessità di ricostruire la cronologia dell'evento, di indicare in quali segmenti di tempo sia avvenuta la causazione dell'evento e non l'aumento del suo rischio, la linearità dello sviluppo, momento iniziale e finale della fase di induzione. Se il Tribunale mi consente, siccome io ho questa passione di andare con le pelli di foca in montagna, ho previsto un primo tratto più lungo. Il primo tratto è sempre quello più lungo e poi avrò una cadenza di pause più serrate. Mi sono però permesso di pensare che per aiutare loro a seguirmi.... E poi abbiamo la necessità della personalizzazione della colpa, tanto più di quella dell'amministratore delegato di una realtà tanto complessa. Questo lo discuterà molto meglio e più approfonditamente di me l'avvocato Guido Carlo Alleva. Io in questa mia prima parte di intervento desidero però in modo oltremodo sintetico, ma confido completo, indicare loro le coordinate su cui fare scorrere il pensiero, almeno quello che sarà il mio convincimento di pensiero.

La personalizzazione della colpa significa in primis individuazione della capacità soggettiva dell'agente di osservare le regole cautelari, ossia la concreta possibilità di pretendere l'osservanza della regola stessa e che alla fine altro non è che l'esigibilità del comportamento dovuto, perché i processi si celebrano agli e per gli imputati, le Parti Civili sono solo eventuali ed il comportamento esigibile come dovuto dall'amministratore delegato è stato quello dei comportamenti molto più che minimali che ha posto in essere e per i quali avrebbe dovuto essere destinatario di una richiesta di non luogo a procedere l'Ingegnere Giovanni Castellucci. La confusione della Pubblica Accusa, allorquando ha ritenuto di poter significare che l'AD di un gruppo, che era il primo gruppo infrastrutturale del mondo, dovesse avere competenze tecnico-ingegneristiche da esercitare in concreto su qualsivoglia problematica di dettaglio è il portato di un errore, intanto perché l'AD può anche essere laureato in lingua. Lo

abbiamo visto in questo processo, Ciempella, AD di Autostrade in un momento che pure è tipico per questa vicenda. Parlo degli anni '90.

Non cadiamo allora nel tranello in cui invece è inciampata la Pubblica Accusa, che è quello di tornare a prendere come parametro di riferimento di giudizio quello dell'agente modello ideale. È ormai da tempo che non si fa più riferimento a un agente modello ideale, ma proprio alla singola persona dell'imputato, agente concreto, perché è dell'agente concreto che vanno valutate le reali condizioni di operatività per comprendere se la violazione cautelare, ormai presupposto acquisito, anche nella sua efficienza causale, sia del tutto scusabile perché non esigibile in concreto un comportamento pur dovuto. Ma neppure sarebbe sufficiente il verificarsi se la condotta abbia concorso a determinare l'evento. Per l'individuazione della responsabilità penale si impone di verificare anche se l'autore della stessa condotta colposa potesse prevedere quello specifico sviluppo causale, la verifica delle reali condizioni di operatività in cui muoveva l'imputato all'epoca degli addebiti. Le sezioni unite ThyssenKrupp, che sono un punto di arrivo di una lunga navigazione che ha posto le coordinate perché la navigazione successiva potesse essere sicura, hanno enfatizzato l'importanza di rendere personalizzato e non omogeneizzato il rimprovero personale. E si capisce, la figura dell'AD non è manifestamente quella di altre posizioni, né quella di una realtà tanto complessa potrebbe essere omogeneizzata a quella di un amministratore di condominio, che è lo sbeffeggiante riferimento che ha utilizzato la Pubblica Accusa, come se volesse significare che del crollo dello stabile non risponde il proprietario concessionario, ma per l'appunto l'amministratore di condominio.

Ad impedire l'omogeneizzazione, le Sezioni Unite hanno introdotto una doppia misura del dovere di diligenza che tenga in conto non solo dell'oggettiva violazione di norme cautelari e della sussistenza di una posizione di garanzia, ma anche della concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola valutando le sue specifiche qualità personali. In specifico, le Sezioni Unite hanno testualmente affermato che da qualunque punto di vista si guarda alla colpa la prevedibilità ed evitabilità del fatto svolgono un articolato ruolo fondante, sono all'origine delle norme cautelari e sono inoltre alla base del giudizio di rimprovero personale.

Per questo non possono essere obliterabili. Non lo può essere la causalità, non lo può essere la colpevolezza attraverso omogeneizzazioni spersonalizzanti. La posizione di garanzia e la colpa si pongono su piani connessi ma che pur debbono restare distinti. Il fatto tipico colposo si compone di un piano oggettivo rappresentato dalla posizione di garanzia e dalla regola cautelare violata e un diverso piano soggettivo costituito dalla prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento da parte del singolo. Come ha scritto un altro

magistrato oggi in pensione, dopo avere presieduto delle importanti sezioni della Suprema Corte, mi riferisco al consigliere Rocco Blaiotta, la completa sovrapposizione di garanzia e colpa costituisce un ricorrente fattore di obliterazione della colpevolezza nella fondazione della responsabilità, una tendenza che deve essere contrastata, rammentando che la posizione di garanzia, il ruolo di governo di un rischio non implica automaticamente la responsabilità colpevole quando manchi la prova che l'agente abbia violato una specifica regola cautelare, che avrebbe agito su un evento prevedibile ed evitabile, che è precisamente il nostro caso in cui siffatta prova manca.

Ipotizzare poi di esaurire l'accertamento della colpa nella mera indagine sull'esistenza in capo all'imputato di una formale posizione di garanzia equivarrebbe a sostenere la sussistenza dell'elemento soggettivo colposo, ogni qualvolta non vi sia stata una corretta gestione del rischio insito nella medesima posizione. Si finirebbe così per incentrare il vaglio della prevedibilità non già sull'evento del reato, bensì sul rischio conferendo, come testualmente si esprime Civiello, all'elemento soggettivo della prevedibilità, al medesimo perimetro concettuale dell'eterogeneo elemento oggettivo della regola cautelare, che è altro errore in cui è caduta la Pubblica Accusa. E ancora non potremmo dimenticarci che siamo all'interno di attività di cosiddetto rischio consentito e neppure potremmo dimenticare che siamo in costanza anche di regole cautelari aperte, ossia non codificate e puntualmente dettagliate ex ante e che di fronte a una siffatta tipologia di regole, come scrive Pavic, la colpa penale, Milano 2013, alle pagine da 59 a 69 testualmente: “Non appare possibile parlare di prevedibilità implicita o assorbita dalla violazione delle previsioni cautelari in quanto esse sono poco dettagliate, regole elastiche, lasciando quindi all'autore la possibilità di interpretare il contenuto in ragione delle condizioni del caso concreto, oppure evolutive in rapporto alla scienza del momento, leggi scientifiche, la cui possibilità di individuare un rischio in modo certo e oggettivo è basata spesso su criteri empirici o statistici suscettibili di evoluzione. Ai fini dell'accertamento della prevedibilità in concreto per il caso di regole aperte, assumono perciò decisiva rilevanza le conoscenze tecnico-scientifiche disponibili all'epoca dei fatti intorno ai meccanismi eziologici”, come vedranno cadremo sempre su questo punto e questo perché, come già spiegava un grande maestro, passo in rassegna che distillo in pillole, ma sto saltando dalle spalle di un gigante alle spalle di un altro gigante, Gabrio Forti, Colpa ed evento nel diritto penale. Quanto maggiori siano le generalizzazioni causali disponibili, tanto più facilmente sarà possibile ricostruire in dettaglio il meccanismo di produzione di certi eventi e cioè percepire certi accadimenti quali condizioni iniziali di eventi o sovra eventi successivi. Il che significa prima di tutto che alla conoscenza delle leggi causali è spesso connessa la possibilità di avvedersi della

pericolosità di certe condotte che senza riferimento a un'adeguata copertura nomologica non si sia in grado di percepire come condizioni iniziali di eventi lesivi e correlativamente la possibilità di adottare le corrispondenti cautele atte a fronteggiare tale rischio concreto.

Il soggetto agente deve avere sempre la possibilità di valutare il tipo di conseguenze cui il proprio preteso illecito possa dar luogo. Come autorevolmente sostenuto da Corn, il principio di precauzione del diritto penale e studio sui limiti dell'anticipazione della tutela penale, Torino 2013, pagina 143, risulta socialmente accettabile e logicamente giustificato sanzionare una persona che ha determinato causalmente un evento infausto anche in assenza di dolo, quando questi poteva prevedere che dalla sua condotta avrebbe potuto scaturire quell'accadimento. In assenza di questa prevedibilità la punizione non trova ex giustificazione alcuna. Dunque, il ricorso a norme cautelare generiche dai contenuti sfumati non può mai consentire di rinvenire i presupposti per un rimprovero di colpevolezza tutte le volte in cui si verifichi un evento penalmente rilevante e si sia in presenza della violazione di una siffatta regola cautelare. Altro è un precetto che mi indichi di non superare i 50 chilometri orari, tutt'altra cosa è un precetto che mi indica: "Fai quanto ti è possibile per non andare veloce". Ma che cosa vuol dire? Una responsabilità fondata esclusivamente sulla mera derivazione causale dell'evento della condotta dell'agente non sarebbe tollerabile, ancor meno perciò, ma molto ancor meno perciò lo sarebbe una responsabilità che volesse obliterare anche ancor prima la stessa causalità, che è esattamente come vedremo la pretesa di Accusa, obliterare la causalità prima e la colpa poi.

Nella responsabilità per colpa potrebbe essere estesa a tutti gli eventi oggettivamente derivati dalla violazione della regola cautelare, perché abbraccia solo quelli che fossero concretamente prevedibili sulla base delle conoscenze disponibili all'epoca dei fatti e in ragione delle reali condizioni operative in cui versava ciascuno dei singoli imputati, con l'ulteriore avvertenza che l'accertamento della prevedibilità non può sicuramente fondarsi sulla rilettura a posteriori delle norme esistenti all'epoca dei fatti, alla luce della successiva evoluzione del contesto scientifico e tecnologico, ma deve tener conto dello specifico bagaglio di conoscenze esistenti nel contesto storico in cui ha operato ognuno degli imputati singolarmente considerati.

Le Sezioni Unite ThyssenKrupp hanno poi riconfermato anche la necessità che in materia di prevedibilità il Giudice consideri la specifica definizione dell'oggetto della previsione cautelare e quanto alla descrizione dell'evento da prevedere hanno esplicitamente ricordato testualmente che l'accoglimento della tesi, che esclude la rilevanza dello sviluppo causale che conduce all'evento, insisto molto su questo punto, perché è punto

determinante per il loro giudizio, comporta un'ingiustificata moltiplicazione delle ipotesi di responsabilità e disperde la fondamentale istanza afferente alla congruenza delle ragioni della regola cautelare e causa dell'evento. È un insegnamento fondamentale. Non si può escludere la rilevanza dello sviluppo causale. È un insegnamento che non possiamo né ignorare né contravvenire. Come ho detto è il faro della nostra navigazione. Ancora la prevedibilità non deve essere accertata solo rispetto all'evento finale, ma anche in relazione al decorso causale, almeno nelle sue linee essenziali. Come autorevolmente osservato da Tullio Padovani, *Il grado della colpa*, rivista italiana di diritto penale e procedura penale del '79. Non si può essere diligenti se non in vista di un rischio che si deve raggiungere e evitare e mancando la possibilità di prevedere il risultato, manca correlativamente la possibilità di esigere dal soggetto agente l'adempimento del dovere di diligenza.

Ipotizzare che violata una regola cautelare, qualunque evento lesivo che si verifichi debba ritenersi colposo, significherebbe prendere il comando che la legge rivolge con tale regola ed immetterlo trasformandolo in un indice implicito di colpa rispetto a qualsivoglia evento che si sia verificato. Così ragionando si giungerebbe all'assurdo di accreditare la validità di forme di colpa per inosservanza di leggi, non tenendo in conto, come insegnano Bettiol, Pettoello e Mantovani nel loro manuale, la concreta situazione oggettiva in cui prende vita il concreto atteggiamento psicofisico posto in essere da un concreto agente, concreto agente che tanto meno potremmo poi confondere con la persona giuridica in quanto tale. Una siffatta forma di colpa per inosservanza di legge rappresenterebbe perciò un implicito, ma altrettanto irrifutabile disconoscimento di quel principio base consacrato nell'articolo 27 della Costituzione, che è la personalità penale. Non sono parole mie, ma dei Giudici di legittimità. Le coordinate per individuare i profili della colpa non sono arbitrarie, non stanno, come vi è stato detto, negli occhi di chi guarda.

Non possono aggirare per abrogarlo il principio della responsabilità personale. Sono coordinate che le Sezioni Unite della Cassazione e la dottrina hanno bene individuato. Al di fuori di queste coordinate quanto solo residua non potrebbe comunque essere mai l'arbitrio. Mai l'arbitrio. Al di fuori potrebbe residuare soltanto il dubbio, non l'arbitrio. Il dubbio. Gli scienziati sanno assai bene che è possibile vivere senza sapere le risposte. Sanno che la libertà di dubitare è fondamentale nella scienza e questo è vero anche nella nostra scienza giuridica. C'è anzi voluta una lotta di secoli per conquistarci il diritto al dubbio, all'incertezza. Il dubbio non potrebbe tornare oggi ad essere sospettato. Ammettere il dubbio irrisolto non significa affatto frustrare la compassionevole attenzione alle vittime, ma evitare di fare degli innocenti altre vittime. Scriveva nel 1965 il premio

Nobel per la fisica Richard Feynman: “Come scienziato conosco il grande pregio di una soddisfacente filosofia dell'ignoranza. E so che una tale filosofia rende possibile il progresso frutto della libertà del pensiero e come scienziato sento la responsabilità di proclamare il valore di questa libertà e di insegnare che il dubbio non deve essere temuto, ma accolto volentieri in quanto possibilità di nuove potenzialità per gli esseri umani”. Se non siamo sicuri, e lo sappiamo, abbiamo una chance di migliorare la situazione e io vi chiedo di preservare questa libertà per le generazioni future. Tanto più oggi in cui la cosiddetta società del rischio tende ad annullare la categoria della colpa che non solo non può essere obliterata, ma che invece è indispensabile che sia rivalutata nella logica cosiddetta funzionale, come ce la descrive e spiega quell'altro grande maestro che è Massimo Donini.

Logica cosiddetta funzionale che è precisamente quella volta a comprendere le cause e i fattori organizzativi di un determinato evento pericoloso per evitare che si verifichi e il tempo e questo processo è una straordinaria occasione, una grande occasione, quella che purtroppo certe tragedie con certi cicli impongono all'attenzione della giurisprudenza. L'occasione di capire che la logica accusatoria, tesa all'accertamento di una responsabilità solo personale e non anche, appunto, funzionale, consentirebbe il definitivo appannamento fino alla completa sparizione di quei segnali di avvertimento del pericolo incombente nelle situazioni dell'agente che costituiscono per contro i veri presupposti fattuali della riconoscibilità delle conseguenze dannose della propria condotta. Come sapientemente evidenzia ancora Massimo Donini, lo leggo testualmente: “La riconoscibilità delle conseguenze dannose della propria condotta non può dipendere soltanto dalle conoscenze di tipo nomologico che l'agente avrebbe dovuto possedere per intraprendere la condotta considerata, ma altresì dal potenziale del rischio risultante dal combinarsi delle conoscenze nomologiche astratte con il contesto situazionale in cui si è trovato ad operare. E un tale contesto è costituito da che cosa? È costituito da quei segnali fattuali immanenti, idonei diversamente a mettere sull'avviso circa la pericolosità della condotta.

Il dovere di riconoscere non può pertanto che configurarsi sia come necessità di conoscenze relative a generalizzazioni causali pertinenti, sia come dovere di avvertire la presenza di quegli elementi fattuali, di quelle condizioni iniziali in grado di connettere le conoscenze nomologiche alle situazioni concrete e così di anticipare la verifica di possibili fatti lesivi dei beni giuridici. Questo ci viene insegnato in un'opera fondamentale che intitola “Nuova prospettiva dell'imputazione penale per colpa, una ricognizione interdisciplinare”. Tutti comprendiamo con facilità che altro è quanto accada in un cantiere, ben altro quello che accada in un'intera rete ferroviaria

autostradale. La cosiddetta sussidiarietà penalistica ed il principio di ultima ratio impongono che la colpa penale si contrassegni per la verifica personale, individualizzata dell'esigibilità di una regola comune e per una selezione di gravità. Ed è anche non meno vero che la diligenza di un soggetto non possa che essere in funzione dei comportamenti e dei doveri di altri soggetti con i quali si trovi ad interagire. E questo è un altro punto centrale del loro giudizio. Mi permetto di chiamare alla loro attenzione un'opera che confesso che a me era sfuggita, mi è stata segnalata dal professor Padovani. È un'opera, uno scritto di una lucidità straordinaria. Mi riferisco al lavoro di Dario Micheletti, Il criterio della competenza sul fattore di rischio concretizzatosi nell'evento, l'abbrivio dell'imputazione colposa pubblicato in Criminalia nel 2015 alle pagine 509 e seguenti. Che cosa ci indica l'autore? È proprio per fronteggiare la società del rischio, assicurare la condizione di una vita in comune che si deve distribuire su ciascun consociato in ragione del proprio ruolo e dei connessi poteri una porzione di competenza nella gestione dei fattori di rischio alla quale corrisponda, per il caso di violazione, un'eventuale area di responsabilità. È precisamente su siffatta premessa che si fonda l'intero della meccanica punitiva, la quale non è perciò riducibile alla consapevole causazione dell'evento, dovendosi altresì verificare se l'offesa traduca, questa volta le parole sono nuovamente di Massimo Donini, un rischio che il soggetto agente era tenuto a dominare.

Ecco perché è soprattutto nella colpa che risulta indispensabile una diagnosi imputativa di tipo funzionale, volta a stabilire prima di ogni altra cosa su chi ricadesse il dovere di gestire il fattore di rischio tradottosi nell'evento, quell'offesa che deve essere ascrivibile a quel soggetto. Se nella sociologia non vi è alcunché di individualizzante, perché è essa stessa che tende a un'omologazione e spersonalizzazione, la genesi personalistica del fatto colposo è per contro garantita dal criterio della competenza, il criterio della competenza è un'altra dei milestone, delle pietre miliari del vostro giudizio e quindi della preliminare determinazione del soggetto che doveva e poteva esercitare una contropinta ostativa alla verifica dell'evento offensivo e un siffatto approccio non può prescindere dalla titolarità dei doveri e dall'effettività dei connessi poteri di gestione del rischio che si è materializzato in ragione del ruolo svolto dal singolo e degli obblighi che ne discendono.

Detto in breve - sto per finire questa distillazione in pillole - per aversi un modello di imputazione colposo autenticamente conforme al principio di personalità è irrinunciabile farsi affidamento sulla doverosa dominabilità del fattore di rischio a potersi verificare la congruità dell'addebito rispetto al ruolo svolto, garante e soggetto che gestisce il rischio. Non è quindi colui a cui si riporta o a cui si mancasse o si fosse

mancato di riportare. Quanto pure recenti sentenze hanno ignorato, dimenticato e cioè a dire che l'interprete dovrebbe muovere a ritroso partendo dall'evento, ma non già per identificare coloro che vi abbiano dato causa e tra di essi chi poteva prevedere ed evitare, bensì per accertare il fattore di rischio che ha occasionato l'evento offensivo e di conseguenza il soggetto competente a fronteggiarlo. E pur senza neppure tornare a dimenticare che per scongiurare questa, che altrimenti resterebbe una mera responsabilità da posizione, si impone anche una delimitazione funzionalistica della nozione di luogo di lavoro, tale da includere solo l'ambito spaziale sul quale possono estendersi i poteri decisionali del vertice aziendale.

I criteri della competenza e quello della concretizzazione non sono equivalenti, ma complementari e come tali indispensabili entrambi per scongiurare un appiattimento della responsabilità colposa alla logica del *tenetur etiam pro casu*. Come è stato nuovamente, lucidamente osservato da Dario Micheletti il criterio della competenza lega infatti l'evento al soggetto, la concretizzazione del rischio lega invece l'evento alla condotta negligente, donde la conseguenza che ben vi può essere competenza soggettiva pure in mancanza di una concretizzazione del rischio, il che è intuitivo. Ma si possono verificare anche casi in cui l'evento rientra tra quelli che la regola cautelare trasgredita intendeva prevenire e nondimeno l'autore della trasgressione va assolto perché pur essendo tenuto a rispettare quella regola cautelare non era deputato a gestire lo specifico fattore di rischio che si è tradotto nell'evento. Ecco perché prima della concretizzazione del rischio è sempre necessario accertare la competenza soggettiva quale imprescindibile abbrivio di una responsabilità colposa autenticamente personale. Se così non fosse, l'imputazione colposa sorgerebbe all'insegna del *versari in re illicita*. La competenza altro non è che il riflesso di una signoria giuridica fattuale concernente il rischio da fronteggiare, una signoria che discende dalla convergenza su un unico soggetto di adeguati poteri decisionali e impeditivi da un primo lato e di una situazione concreta dall'altro lato, che renda materialmente esigibile ed efficace in termini preventivi il loro adempimento.

L'agire necessariamente coordinato degli individui presuppone infatti che ciascuno possa fare affidamento sulle competenze gestionali che ricadono sugli altri, così da potersi meglio occupare dei propri peculiari fattori di rischio. In taluni casi l'affidamento assurge poi da facoltà a dovere, dipendendo proprio dalla sua osservanza l'efficienza di taluni sistemi organizzativi particolarmente complessi che è precisamente il nostro caso, quello dell'amministratore delegato di una realtà complessa come quella che era il Gruppo Autostrade. L'affidamento non serve solo a priori quale criterio di orientamento comportamentale, ma anche a posteriori, in ambito giudiziale, ad assicurare che la colpa

non possa per definizione ascriversi a colui che aveva comprensibilmente confidato nel rispetto delle competenze, quando soltanto la domanda finale, l'affidamento diviene colpevole? Solo in 2 casi, l'affidamento diviene colpevole solo allorquando gli elementi fattuali manifestino in modo inequivocabile i prodromi dell'altrui comportamento negligente, ovvero il completo disinteresse del garante per il fattore di rischio affidato alla sua gestione con una conseguenza molto rilevante, che senza l'effettiva percezione di siffatti inconfondibili segnali d'allarme, chi ha riposto la sua fiducia sul rispetto delle competenze ordinamentali non potrebbe mai essere considerato in colpa, mai. Che è di nuovo il nostro caso, da quest'ultima angolazione, la delimitazione della situazione fattuale di fronte alla quale va abbandonato l'affidamento non rappresenta quel problema di difficilissima soluzione su cui arrovellarsi, come ha insinuato per molte ore la Pubblica Accusa nella propria requisitoria.

Assumendo concorrenza all'impostazione della cosiddetta normatività della colpa, ne viene che la legittimità dell'affidamento sulle sfere di competenza tracciate dall'ordinamento va presunta fino a prova contraria, prova che la Pubblica Accusa non vi ha dato. Eppure è la Pubblica Accusa che ha il preciso compito di fornirvela. A superare l'affidamento incolpevole non le sarà sufficiente dimostrare che l'agente modello non si sarebbe fidato, ma le spetta l'onere di dimostrare che esisteva una situazione tale da rilevare al di là di ogni ragionevole dubbio che non si sarebbe rispettata la competenza, che è il criterio che è stato sempre rispettato. E questa prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'Accusa non ve l'ha fornita perché non esiste, non ve la può fornire e perciò vi dice che il tema della colpa non sarebbe risolvibile se non alla stregua di una mistica ed invece è semplice alla stregua non già di una mistica, ma del criterio di competenza. Scrive ancora Micheletti: “Nella zona grigia ove residuasse un profilo di dubbio, non vi è il dovere di prevedere la negligenza altrui, come ipotizza la giurisprudenza, che si affida al criterio tradizionale per presumere la colpa, bensì la libertà dell'individuo di fare affidamento sul corretto asservimento delle competenze da parte degli altri”, che è precisamente quanto ha fatto l'Ingegnere Giovanni Castellucci rispetto alle competenze di chi pure ha posto nelle condizioni di poter fare.

È semplice, molto meno complicato di quanto si volesse poter dare ad intendere. Compito dell'amministratore delegato è quello che si suole assumere nella locuzione di alta vigilanza che l'amministratore delegato esercita in uno con il Consiglio di amministrazione e non quello della specificità di governi di rischio, quali ad esempio quelli di monitoraggio che appartengono a rischi il cui governo è affidato ad altri e non potrebbe che doverosamente essere così nel rispetto del criterio della competenza. È un principio di libertà che questo processo ha l'occasione di rivendicare con la forza della

vera libertà, senza la quale non può esserci giustizia, altro che presa in carico, come si è espressa la Pubblica Accusa. Se non chiedi saresti responsabile per non averlo fatto e se chiedi lo saresti perché avresti chiesto e quindi avresti preso l'incarico. E così siamo al di fuori di ogni coordinata di buon senso. Ma ci siamo o ci facciamo? Vogliamo vivere in un paese che abbandoni il garantismo capace solo di castigare? La requisitoria della Pubblica Accusa ha esordito asserendo che il cuore del processo penale sarebbero le persone che hanno perso la vita. Ma si sbaglia perché il cuore del processo penale sono le imputazioni portate agli imputati e di cui la Pubblica Accusa ha il dovere di allegazione. La Difesa non deve provare la propria innocenza. La Pubblica Accusa ha il dovere di portare la completezza della prova al di là di ogni ragionevole dubbio. Il cuore del processo sono gli imputati da giudicare, ciascuno di loro. Avremmo dovuto poter fare 57 distinti processi.

La Pubblica Accusa ha ammonito nel proprio esordio che non dovremmo aspettarci la completezza. Ha poi parlato per ben 28 udienze, pur insistendo che non si possono affrontare per intero causalità e colpa. E allora 6000 pagine di memoria per dire la verità o per allontanarla? Si è addirittura insistito che lo studio della colpa sarebbe quasi metafisica - l'espressione che ho adoperato prima non è mia - e che il legislatore non ci aiuta, per cui la colpa sarebbe testualmente negli occhi di chi guarda, non è una qualità del soggetto, le porte spalancate all'arbitrio, la negazione della certezza del diritto, dei pronunciamenti della Suprema Corte a Sezioni Unite, delle chiare indicazioni degli studiosi in tema di colpa, la proposizione di criteri arbitrari in ragione della ritenuta eccezionalità del delitto, i roghi per le streghe, sono coordinate su cui non possiamo fare scorrere il nostro pensiero. In tema di colpa non ci sarebbero regole scritte, definite, quindi se le dovrebbe inventare il Giudice, che sarebbe come certamente involontariamente rievocare quel sano sentimento del popolo con cui un odiato regime ha abrogato il principio di legalità per smantellare l'ordinamento democratico. Credo che non ci si sia resi conto del vero significato di quello che si affermava, quantomeno nelle sue reali conseguenze, nella portata delle conseguenze. E allora recuperiamo una siffatta consapevolezza. Non cediamo alle lusinghe ingannevoli. Vi è stato suggerito, proposto di rendere un giudizio arbitrario. Non è una proposta accettabile e tanto vale anche per il modo di dire le cose, perché la realtà passa anche per le parole che la dicono. Come scrive uno scrittore siciliano: "Le parole che dicono la verità hanno una vibrazione diversa da tutte le altre". Quelle dell'Accusa non sono caratterizzate da una siffatta vibrazione, ne sono la negazione.

Quelle dell'Accusa non vibrano perché non dicono la verità. Ne abbiamo avuto brutalizzante riconferma con le conclusioni finali su cui tornerò quando approderò alle mie

conclusioni per denunciare la vergogna di quanto abbiamo dovuto vivere nell'ultima giornata di requisitorie d'accusa. Sarà una denuncia amara, ma che alla conclusione del mio intervento dovrò fare. Nel De oratore Cicerone decantava la luce della parola. Al terrore semantico, come lo definiva Italo Calvino, si ricorre quando mancano i contenuti. In sede di requisitoria finale, con le richieste di pena abbiamo dovuto sentire testualmente: “Gli piaceva fare il manager rampante. Non sei una persona tanto sensibile, ne hai ammazzati 40 e ne ammazzi altri 40”. Le parole sono l'arma più potente che abbiamo. Dovremmo usarle con maggior saggezza e responsabilità. Stefano Benni scriveva addirittura che dovremmo assomigliare alle parole che si dicono. È comprensibile che ci siano momenti in cui la voglia di avere ragione bruci più della verità stessa. Ma sarebbe stato preferibile rispettare il motto: “Non devo vincere, mi basta comprendere”. Già la requisitoria della memoria scritta si era chiusa con un'odiosa filastrocca, poi data in pasto anche ai media che non hanno mancato di riprenderla con grande enfasi, assecondando la mancanza di rispetto per la dignità dell'imputato, perché deve essere il colpevole.

Ancora Quintiliano raccomandava cura per le parole ed attenzione per i fatti. I personaggi, o meglio il riferimento ai personaggi di Harry Potter mi hanno ricordato quanto usava ripetere Simone De Beauvoir *absit iniuria verbis*, è necessario elevare le persone a livello della cultura e non abbassare la cultura al livello delle persone. Vi è un'immagine che mutuo dai pensieri di Marco Aurelio. È quella di chi davanti a una sorgente chiara e dolce si fermi per mettersi ad insultarla. Eppure essa continua a far sgorgare acqua potabile. Ed anche se il viandante vi gettasse dentro fango, sterco, essa li disperderebbe subito, trascinandoli via e non resterebbe per niente inquinata. Ecco, gli insulti della Pubblica Accusa alla sorgente per sostituirla con il proprio oceano di non potabilità hanno avuto lo stesso effetto. È sbagliato pensare che infliggere dolore nel presente possa aggiustare il passato. Vale invece per tutti la consapevolezza che il dubbio è la guida per comprendere ed è perciò anche un gesto di amore. Il dubbio è la patria della democrazia. Chi dubita non pretende, ma si dispone all'ascolto. Non domina, ma esplora. Chi dubita sa, diceva Giacomo Leopardi, uno dei più grandi pensatori italiani. Chi dubita non è debole, è più forte di chi ha la pretesa di proporre una sola opinione come fosse scolpita nella pietra. Il punto interrogativo è un atto di umiltà, è una mano tesa, è il segno di chi sa che la verità è un cammino e non un trofeo da esibire. È il simbolo del pensiero vivo, dell'intelligenza in movimento, dell'anima che respira. Lo strumento del perdente resta la calunnia di cui si serve chi avesse difficoltà a pensare e per questo preferisse solo giudicare.

All'uomo razionale interessa comprendere, a quello irrazionale solo avere ragione. Ma la

certezza è nemica della verità. Jung ci ha insegnato che le certezze non possono provenire che dai dubbi. Le sole certezze dell'Accusa sono testualmente, che l'articolo 43 del Codice Penale dice molto poco, che l'articolo 113 del Codice Penale sarebbe tale per cui nessuno di noi è in grado di dare un'inquadratura definitiva. La sola certezza dell'Accusa sarebbe, insomma, l'arbitrio che è autoritarismo, non libertà, non giustizia, ma la sua negazione, perché la negazione della razionalità è l'antitesi della giustizia. Non è vero che nessuno di noi sarebbe in grado di dare un'inquadratura definitiva. Le Sezioni Unite e la dottrina ci hanno consegnato le coordinate, gli strumenti per farlo. Dalle spalle dei giganti vediamo più lontano di quello che altrimenti noi stessi da soli saremmo capaci di potere vedere. Vi hanno offerto ettolitri d'acqua, ma non vi hanno lasciato bere perché non una sola goccia dell'acqua che vi hanno portato è potabile e solo i cammelli hanno reni che li rendono capaci di bere l'acqua salata. Qui non ci sono nemici.

Il solo nemico di tutti noi non può che essere l'odio. Quello che sta accadendo nel mondo tutti i giorni ce lo ricorda. Se ci pensate il messaggio “Sappiamo chi sono i responsabili, ma ne rispondono comunque altri perché non li hanno scoperti” sarebbe un messaggio immorale. E qui vi ringrazio per aver avuto la pazienza e la forza di seguirmi in questa prima tappa che sarà la più lunga. Le altre avranno degli intervalli con frequenze di pause più strette e confido che saranno anche meno impegnative per chi mi deve ascoltare.

PRESIDENTE - Sospendiamo 10 minuti.

(L'udienza viene sospesa alle ore 11.38)

(L'udienza viene ripresa alle ore 12:06)

PRESIDENTE – Tra gli avvisi che abbiamo dato prima ricordo anche che il 27 marzo il Pubblico Ministero ha depositato in cancelleria il supporto HD contenente le sole evidenze digitali dei device sequestrati già facenti parte della famosa scatola 5 ASPI - Roma. Avvocato Accinni, prego.

DIFESA, AVV. ACCINNI - Grazie a lei, Presidente. Dopo avere compreso l'origine dell'esigenza, da cui nasce la nostra psicologica necessità di indicazione di un colpevole, in questa seconda fase del nostro cammino dovremmo iniziare a sgombrare il campo da false prospettive e da non reali oggetti del giudizio di questo processo, dai tentativi che sono stati posti in essere per falsare la prospettiva per l'arbitraria pretesa di legittimare la proposizione, come ho anticipato, di un colpevole senza colpa. Intanto, se la prova

decisiva della piena colpevolezza dell'ingegner Castellucci fosse che il ponte è crollato e che se egli fosse innocente il ponte non sarebbe crollato, allora l'ingegner Castellucci sarebbe colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio solo perché si dà (inc.)... caso che il ponte è effettivamente crollato. La sua colpa riconfermerebbe così la propria innocenza, meglio il suo diritto a non essere innocente esclusivamente perché il ponte è crollato. L'ingegner Castellucci, come è stato dipinto, come il volto del male per il mantra vendicativo per cui qualcuno debba pagare, ma è assai manifesto che non possa essere né semplice né decisiva la semplificazione della sua colpevolezza solo perché è impossibile che sia innocente perché il ponte è crollato, se è crollato non può essere innocente. Se fosse questo lo ius dicere che il signor Pubblico Ministero vi ha sollecitato, allorquando ha chiesto la pena per l'ingegner Castellucci, potremmo celebrare la fine dello stato di diritto.

Eppure avremo modo di verificare che è precisamente quanto vi è stato sollecitato o meglio il risultato dello ius dicere con cui vi si vorrebbe far sostituire alla causalità e quindi alla reale offensività la precauzione, anche qui provo a procedere con ordine. Dov'è dato di trovare la norma che prevede la sanzione in capo all'amministratore delegato perché il ponte è crollato? In caso di crollo del ponte ne risponde personalmente l'AD della società concessionaria con la sanzione della reclusione massima. Dove è dato di rinvenirsi la norma che identifica l'AD con l'azienda? Dove avrebbe mai sede la Castellucci SPA? Domande che possono suonare ingenua, ma semplicemente a significare un dato altrettanto lapalissiano, la signoria assoluta non esiste. Non esiste norma che reciti: la responsabilità esclusiva è dell'AD. E perché non esiste? Perché nessuna organizzazione tanto più complessa come quella non già di un cantiere, ma di un'intera rete autostradale sarebbe gestibile in assenza del rispetto del principio di affidamento. Lo discuterà analiticamente l'Avvocato Alleva. Restiamo ora alla preliminare quanto ovviamente irrinunciabile delineazione dell'oggetto del vostro giudizio, perché in sede di udienza preliminare la Pubblica Accusa aveva ritenuto che la domanda a cui dare una risposta, identificare appunto l'oggetto di questo processo, si sviluppasse in 2 momenti principali. La Pubblica Accusa abbandona i 40 quesiti iniziali e li riduce a 2.

E i 2 quesiti proposti dall'accusa in udienza preliminare erano precisamente i seguenti. Facciamo, se possibile, attenzione, l'avevo previsto nel testo, non era un riferimento alla disattenzione momentanea. Il primo quesito è questo: un buon gestore manutentore, cosiddetto agente modello, avrebbe potuto accorgersi - la prospettiva non è quella della causa, ma quella del dover scoprire, accorgersi - avrebbe dovuto accorgersi a prescindere dalle cause che l'avevano determinate, delle condizioni in cui versavano i

cavi o ciò che era considerato equivalente rendersi conto di possibilità di conoscere quelle condizioni e intervenire tempestivamente oppure il disastro era inevitabile. Vedete, sin da subito la causa va obliterata. Non ci si chiede chi ha commissivamente determinato le condizioni di quei cavi, ma chi se ne sarebbe dovuto accorgere. Il secondo quesito proposto dalla stessa Accusa sull'erroneo presupposto del primo, se il disastro non era inevitabile chi non ha fatto quanto avrebbe avuto l'obbligo di fare in relazione al suo ruolo e alla sua area di competenza. Già da allora l'impostazione della Pubblica Accusa tradiva la volontà di valorizzare l'insieme delle omissioni, tralasciando l'indagine specifica sulla causalità materiale e perciò sulla genesi e responsabilità del difetto cosiddetto esecutivo. Non si voleva il processo nella sua essenza, ma una sua larva che la si metamorfizzasse nel risultato voluto, la trasformazione dell'in sé del giudizio nel profitto, l'obliterazione della vera causalità, della reale causa del crollo del viadotto Polcevera.

Sin da allora la Pubblica Accusa aveva concentrato tutte le proprie attenzioni non già sulle condotte che hanno determinato attivamente, commissivamente, come diciamo noi giuristi, il complesso di difetti riscontrati nel reperto 132 in sede di tanto voluto incidente probatorio a preconfezionarne il risultato, ossia volerlo subito fissare, anche se le indagini preliminari erano ancora in corso, ancora non concluse e inaccessibili alle Difese, ma ci si era limitati a menzionare la causa del crollo, distacco dello strallo, lato Genova mare, della sommità dell'antenna (fonetico), distacco a sua volta determinato dalla rottura dei cavi per ricollegare l'evento disastroso a una generale situazione di degrado ed incuria del manufatto riconducibile alla mancanza di interventi manutentivi nel corso del tempo. Cioè si è sempre cercata la via più facile, quella che non affrontasse i problemi, ma li evitasse a potersi ignorare la realtà, ad ignorare cioè la causa, l'offensività per sostituirla appunto con la precauzione. La Pubblica Accusa ha da sempre evitato di confrontarsi con quella che è invece la vera domanda sottesa a tutto il processo nella sua evidenza e semplicità: il crollo è da collegarsi ai difetti originari presenti a circa 1,8 metri della sommità dello strallo sud lato mare del bilanciato 9? È una domanda semplice che ha una risposta altrettanto semplice, che avrebbe poi dovuto portare alla successiva: chi gli autori o i coautori di quei difetti originari? Oggi sappiamo che la risposta è sì, il crollo è da collegarsi ai difetti originari presenti a circa 1,8 metri dalla sommità dello strallo sud lato mare del bilanciato 9. Ed è in ragione di questo ineliminabile sì della non eliminabilità del decorso causale, come ammoniscono le Sezioni Unite della Suprema Corte, che l'incidente probatorio non è più stato sufficiente e si è dovuto fare un supplemento di perizia nella diversa prospettiva intesa a chiarire se fosse esigibile che quei difetti potessero essere scoperti, a sostituire cioè la

causalità con la colpevolezza, con la precauzione, ad orientare verso: rispondi tu di quanto fatto da altri perché non hai scoperto.

E a tal fine si è degradato il pericolo concreto a livello di mancata diminuzione del rischio, perché si potesse negare quello che invece si potrebbe poter preservare. Un giudizio prognostico a base probabilistica, saldamente ancorato a basi nomologiche ed al principio di evidenza scientifica, l'errore di prospettiva a consentire un metodo inaccettabile, il seme tossico a far crescere la pianta velenosa. La prospettiva è sempre stata solo quella della feritoria della sentinella, che punta sull'obiettivo, non l'etica del dubbio, non quella della completezza dell'accertamento. Chi ha commissivamente la responsabilità di quei difetti? Chi li ha taciuti? Dei difetti costruttivi non si è mai fatta alcuna espressa menzione in alcuno dei ben 35 punti di cui alla contestazione, li si è relegati alla mera sfera di segnali d'allarme rilevanti ai fini della pretesa prevedibilità dell'evento e giammai in termini di loro rilevanza causale. E questo, come ho premesso sin dalle prime battute, è un punto essenziale. E allora qual è oggi il vero punto fermo da cui partire, non solo per ricostruire l'effettiva eziologia del collasso, ma per poter poi coerentemente e correttamente svolgere voi il giudizio di prevedibilità ed evitabilità in concreto con riferimento a ciascuno degli odierni imputati?

La risposta maturatasi dopo anni d'indagine fino al supplemento di perizia è una delle sole 2, sole 2 incontrovertibili certezze, perché vedremo che ne abbiamo soltanto 2 di cui disponiamo in questo processo. La prima è il difetto costruttivo riscontrato nel reperto 132, è la vera e primigenia causa del crollo. Muovendo da questo unico dato di certezza si sarebbe dovuta mantenere una siffatta condivisa prospettiva, così da potersi seguire ad osservare le stesse cose con indipendenza, senza spiegazioni ad hoc, il che vuol dire non arbitrarie ma soddisfacenti, che è invece proprio quello che l'Accusa ha come sgradito. L'unicità di prospettiva deve essere evitata, anzi perfino sovvertita, obliterare la vera causa per sostituirla con la precauzione. Eppure loro sanno meglio di me, e non è una piaggeria, che il Giudice non può processare, tantomeno sanzionare fatti non pericolosi, perché compito del Giudice è quello di selezionare le circostanze empiriche che servono ai fini della ricostruzione della cosiddetta base del giudizio per poi procedere nella valutazione della situazione pericolosa secondo un giudizio ex ante. Per essere ancora più specifici, il Giudice deve accertare, su una base di una legge scientifica, se nel momento in cui si è realizzata la condotta di ciascuno di tutti i singoli imputati ci fossero tutte le condizioni per la configurabilità dell'evento temuto, il che significa necessità di riferirsi al momento iniziale di una condotta rispetto a quale l'evento sia riconoscibile come causalmente accertato. Torniamo inesorabilmente sempre lì come nel Monopoli passare dal via.

Per aversi dunque una risposta soddisfacente, che vuol dire non ad hoc, non arbitraria, sarebbe necessario poter disporre di risposte che siano tutte controllabili, tutte verificabili, verificabili come rispondenti a dati atti obiettivi, controllabili appunto, e non arbitrariamente determinati secondo il metodo proposto dall'Accusa. Che cosa ci insegna la scienza che di metodo fa il proprio percorso? È una domanda non capziosa perché scienza e diritto condividono la stessa identica esigenza. Karl Popper ci ha insegnato che la risposta alla domanda: quale tipo di spiegazione può essere soddisfacente e che è soddisfacente una spiegazione in termini universali, controllabili e falsificabili di condizioni iniziali. La giustizia è la negazione dell'arbitrio, l'ho già ricordato. E questa è la ragione per la quale scienza e diritto hanno in comune le stesse identiche necessità, quelle di dati obiettivi, controllabili e appunto non arbitrariamente determinati. Il punto è che nel nostro processo le spiegazioni proposte dall'Accusa non sono soddisfacenti perché arbitrarie e non riscontrate da evidenze al di là di ogni ragionevole dubbio.

Non sono da voi controllabili. Ecco perché si vorrebbe poter confondere la minimizzazione del rischio con la probabilità di danno, il principio di precauzione con il canone di offensività. Questo è un primo punto decisivo, dirimente. Le risposte date dai periti per provare a significare la necessità o esigibilità di ispezioni non solo visive ma anche distruttive con scassi locali ed endoscopi, la ritenuta rilevanza del quadro informativo che ne sarebbe derivato e quindi l'esigibilità di quello che sulla scorta di siffatto quadro conoscitivo si sarebbe dovuto fare non sono da voi controllabili né falsificabili, né vi consentono una reale e sicura conoscenza totale della base del vostro giudizio, costituita dal fatto da intendersi come insieme delle circostanze concrete che l'interprete deve considerare per ciascuno dei singoli imputati. Sono congetture, opinioni non controllabili. Per carità, voglio dare atto del fatto che i periti hanno fatto quanto potevano per assecondare la proposta del percorso dell'Accusa e solo dall'Accusa ritenuto logico, ancorché non sviluppato in termini capaci di offrirvi fatti davvero certi e controllabili se non per i vizi costruttivi occulti, accertati solo sul tavolo utopico, ma che sono un dato di certezza.

I dati che hanno offerto non sono tali da consentirvi un giudizio prognostico a base probabilistica, saldamente ancorato a basi nomologiche dal principio di evidenza, ma caratterizzato dalla prospettiva della degradazione del pericolo concreto a livello di mancata diminuzione del rischio e sulla scorta di mere loro impressioni di verità, supposizioni, assunzioni e congetture indimostrate e indimostrabili sprovviste di evidenze di controllabilità da parte vostra. È sufficiente rileggere il controesame del professor Calvi, che ho personalmente condotto all'udienza del 5 marzo 2025, per

avvedersene, questo non certo perché io voglia significare che il professor Calvi sia più autorevole, qualificato e credibile dei periti, se prendiamo quello che ha pubblicato il suo curriculum per vero lo è, ma quello che ci interessa qui non è questo, è che certamente è sufficientemente affidabile, autorevole, esperto, perché voi non possiate comunque affermare che le sue conclusioni, dove dissenzienti da quelle dei periti, possano essere più soddisfacenti delle sue e per vero le sue sono controllabili nelle parti in cui sono state portate alla vostra attenzione. Quelle dei periti non lo sono, se non per i vizi costruttivi occulti.

Come il Tribunale ricorderà, con il professor Calvi abbiamo ripercorso, non l'avevamo fatto a caso, prima le ipotesi e poi quelli che sono i soli dati reali obiettivi di cui realmente si disponeva ante crollo. Non ho avuto timore di porre subito al professor Calvi la domanda diretta: "Se si fosse proceduto a verifica di sicurezza appena prima del crollo, quindi il giorno prima, ossia il 13 agosto di quell'anno maledetto, la conclusione sarebbe stata quella di doversi procedere alla chiusura del ponte, all'evacuazione dell'area circostante, all'interruzione della viabilità ferroviaria sottostante?". È una domanda cruciale, ci ha spiegato il professor Calvi: "È la prima che io mi sono posto, ho radunato tutti i miei collaboratori e mi sono posto quella domanda per accettare l'incarico, per svilupparlo, prima volevo rispondere a me stesso a quella domanda". E cosa si è risposto il professor Calvi? Che non avrebbe proceduto in quel modo, non avrebbe cioè ordinato la chiusura del ponte e non l'avrebbe fatto per l'assenza di segnali che inducessero a pensare che potesse esservi un crollo imminente. E allora vi chiedo: sulla base di quali diverse sicure evidenze potreste smentire la qualificata risposta del professor Calvi? E la risposta è: nessuna.

Ho quindi chiesto sempre in via ipotetica al professore Calvi se quand'anche mai si fosse riscontrato anche attraverso indagini distruttive sulla parte sommitale dello strallo lato Genova mare una diversa posizione dei cavi secondari rispetto a quella di progetto, una siffatta difformità di per sé sola considerata sarebbe stata da valutarsi alla stregua di una grave anomalia ingegneristica, tale da rendere esigibile l'effettuazione di una verifica di sicurezza. La risposta è stata che la diversa disposizione dei cavi non avrebbe, nota o ignota, mutato in nulla la probabilità del collasso. A quel punto lei, signor Presidente, ha insistito sulla mia domanda chiedendo se la medesima situazione di difformità non avrebbe portato a fare una verifica di sicurezza, che è il tema che discuterà l'avvocato Sara Bignazzi. La risposta del professor Calvi è stata che lui quella verifica l'ha fatta, che è in atti e che nel caso specifico c'era un miglioramento e non un peggioramento della distanza dalla situazione di collasso incipiente.

Alla domanda successiva il professor Calvi ha quindi meglio precisato che le risposte erano

sostanzialmente 2. Una è: “Stavano spostate in un modo che per quella sezione era sfavorevole, in altre sezioni avrebbe potuto non esserlo”. 2, “Comunque il collasso ultimo sarebbe stato comunque dovuto semplicemente all'area di cavo moltiplicato per la loro resistenza e quindi per quanto riguarda un collasso ultimo la posizione dei cavi era irrilevante”. Ho allora domandato se l'eventuale mancanza di iniezione delle guaine, solo poi riscontrata sui cavi secondari, laddove l'acciaio dei cavi era comunque in buono stato, sarebbe stata da considerarsi alla stregua di un segnale d'allarme, tale da rendere esigibile o doverosa l'effettuazione di una verifica di sicurezza. E la risposta è stata di nuovo che l'assenza o presenza di iniezioni ai fini di una verifica collasso non aveva alcuna rilevanza. Non sto a ripetere pedissequamente qui tutte le domande e le risposte perché il Tribunale le conosce, sono trascritte. Mi limito perciò solo a richiamare che ancora ho domandato se in siffatta ipotesi per il caso cioè che il professore avesse riscontrato l'assenza delle guaine nella parte sommitale prevista dal progetto, avrebbe dovuto considerarsi siffatta difformità di per sé considerata come una grave anomalia ingegneristica e perciò tale da imporre, se scoperta, l'effettuazione di una verifica di sicurezza? E la risposta è stata che l'assenza delle guaine avrebbe modificato la condizione di post compressione nel calcestruzzo, anzi non avrebbe, ha modificato perché sappiamo che non c'erano nell'ultimo metro e 80. Modificando le condizioni di post compressione del calcestruzzo si poteva addivenire a un'eventuale maggiore propensione alla fessurazione? Di nuovo: per quanto riguarda la probabilità di collasso, la presenza o assenza delle guaine nell'ultimo metro e 80 è irrilevante, non cambia la resistenza e quindi non ha effetto.

Ho poi ancora domandato se una perdita di precompressione generalizzata per effetto della corrosione dei cavi secondari avrebbe comportato un allungamento dello strallo apprezzabile e quindi se gli inclinometri, le indagini dinamiche, i dati satellitari avrebbero rilevato quest'allungamento e la risposta è stata che vi sarebbero stati segni evidenti di ogni tipo. Quanto poi all'ipotesi maturata, solo al termine della perizia suppletiva dal professor Rosati, ossia quella della demolizione selettiva della parte sommitale dello strallo, ho posto una serie di domande, le cui risposte hanno tutte significato che si sarebbe trattato di qualcosa di non differente da quel progetto di retrofitting, che era già imminente e lo era per l'abbrivio che assai per tempo vi aveva dato l'ingegner Giovanni Castellucci.

Il professor Calvi non ha per nulla condiviso la proposta di intervento di demolizione selettiva che anzi ci ha spiegato che lui certamente non avrebbe fatto, “perché confrontabile per complessità all'intervento di rinforzo stesso, avrebbe creato difficoltà altrettanto importanti e si sarebbe concluso in 2 possibili modi, in un modo di dire: adesso ho

maggior conoscenza, la struttura viene verificata, posso permettermi di non fare nulla oppure nell'altro modo: ho maggior conoscenza, adesso so che la struttura ha dei problemi, adesso parto con l'intervento di retrofitting, così mi sono risolto a posticipare un qualche cosa che invece si poteva fare immediatamente con complessità simili. In altre parole - seguita ancora testualmente - io credo che la maggior conoscenza vada perseguita quando questa maggior conoscenza ha un potenziale positivo, cioè nel senso in cui io avendo maggior conoscenza posso spendere 10 e ottenere 100, ma se per avere maggior conoscenza spendo comunque quegli stessi 100 che avrei speso dopo e poi quei 100 forse li dovevo spendere lo stesso, la cosa non mi piace". Il retrofitting e non l'intervento di demolizione selettiva è il comportamento alternativo lecito ed è stato il comportamento più che minimale dell'ingegner Giovanni Castellucci. Alla domanda: "In assenza di dubbi sulla sicurezza, la circostanza che i cavi primari interni agli stralli non fossero ispezionabili, sarebbe stata ragione di per sé sufficiente per imporre una chiusura del ponte?", la risposta è stata che tutte le strutture post compresse hanno cavi non ispezionabili.

Il professor Rosati, con l'onestà intellettuale di cui ci ha dato prova costante, ci ha spiegato di non avere mai progettato opere provvisorie speciali quale quella a cui lui stesso si è riferito solo dopo diversi anni, all'esito del supplemento di perizia, mai prima. Non aveva verificato quale avrebbe dovuto essere l'iter di autorizzazione, non aveva verificato se questo stesso intervento avrebbe dovuto essere appaltato e se sì con che tipo di gara. Non aveva valutato se il complesso delle operazioni da effettuarsi secondo la sua ultima proposta avrebbe comportato complessità e tempi del tutto analoghi se non superiori a quegli scenari per effettuare l'intero intervento di retrofitting. A domanda del signor Presidente che domandava al professor Rosati: "Se io nel corso delle prime endoscopie, che immagino devo fare su tutti e 4 gli stralli, vedo che lo strallo lato monte Savona è inguainato e non ho altri sospetti, devo andare a fare demolizione anche lì?", la risposta è stata: "No".

Fuori invece da tutte queste, che, ripeto, sono solo ipotesi, ho infine domandato al professor Calvi perché non concordasse con le risposte date dai periti al quesito sub numero 3. E la risposta testuale è stata: "Io trovo che la costruzione, la ricostruzione o comunque la linea di azione che viene proposta sia una linea di azione che faccio fatica a comprendere nella sua razionalità, perché il punto iniziale, avevo delle ragioni per approfondire la conoscenza dello strallo. Qui comincio a domandarmi quali fossero queste ragioni, perché la fessurazione evidente non c'era. Di evidenza di perdita di tronco post compressione non c'era. Di evidenza sul fatto che mancassero le guaine, e sto parlando anche di cose che poi magari non hanno efficacia, non ce ne erano.

Insomma, per quale ragione cominciare le indagini? Questo è un tema essenziale. Devo avere qualche ragione, ma supponiamo che per qualche ragione comincio a scoprire qualche cosa, per qualche ragione, che non so quale sia, scopro che mancano le guaine. Scopro che mancano le guaine e dico che le guaine dovevano esserci e non ci sono. Faccio 2 verifiche sotto il profilo della sicurezza e mi accorgo che questo è ininfluente ai fini della sicurezza. Quindi devo prendere questo come un segnale. Se c'è questo che non funziona, magari c'è qualche altra cosa che non funziona. Già è un altro passo abbastanza forzato. Vado a frugare e mi accorgo che ci sono, forse mi accorgo che ci sono i cavi in posizione spostata. Anche in questo caso vado a fare una verifica al collasso e mi accorgo che sostanzialmente non è cambiato nulla sotto il profilo della sicurezza e del collasso. Allora in tutto questo però devo avere lo straordinario colpo di fortuna, di essere andato a fare una qualche indagine, esattamente a 1 metro e 80, perché solo lì scopro qualcosa che sarebbe stato dirimente, che avrebbe indotto a dire: "Qui c'è un problema", cioè scoprire, in altre parole, l'unica vera causa di questo crollo. L'unica vera causa di questo controllo era che in una zona limitata dello strallo c'era una corrosione tra il 50 e il 70% dei cavi primari e cavi secondari. Allora quindi il punto qui per me diventa: come avrei dovuto fare a scoprire questo livello di corrosione? Perché altra cosa sarebbe stato se il livello di corrosione fosse stato diffuso da ampie parti dello strallo con un'elevata probabilità di dire: "Faccio delle indagini, mi scopro qualcosa di questo genere". Non avevo segnali. Senza segnali dovevo comunque fare delle prove. Queste prove mi portavano a delle evidenze che non mi cambiavano la probabilità di collasso. Dovevo lo stesso andare avanti a fare delle prove sulla base di queste prove, avere la fortuna di andare a prendere quel tempo lì, quel punto lì. Francamente a me sembra una costruzione di eventi non ragionevoli, che mi porta a non condividere la sequenza, che porta a dire: "Avrei dovuto scoprire queste cose". Io francamente questa cosa ritengo che non fosse identificabile se non per caso".

Vogliamo dire che siano opinioni per quanto autorevoli, ma pur sempre anche esse, al pari di quelle dei periti delle opinioni, ma certo che lo sono, così come sono opinioni quelle dei periti. Ma con quali elementi obiettivi e certi potreste voi smentire le opinioni tecniche del professor Calvi? Non certo con quelle arbitrarie perché su questi punti non controllabili dei periti. Ed allora ho da ultimo chiesto al professor Calvi: "Quali sono gli unici dati riscontrabili come obiettivi e certi, cioè a dire suffragati da evidenze di cui davvero disponiamo?" E la risposta è stata: "Non ce ne erano, ma aggiungo una cosa - e qui in realtà ci porta al secondo unico dato certo di cui disponiamo - una cosa che io ho imparato leggendo gli atti e nelle occasioni in cui sono stato in quest'aula, in cui ci sono stati molti professionisti, professori rispettati, che in diverse occasioni hanno avuto

occasione di lavorare su questo ponte. Non mi voglio tanto riferire agli antichi, non mi voglio riferire a Morandi e forse nemmeno al suo stretto collaboratore, ma mi riferisco allo stesso Gentile e se vogliamo a Brancaleoni, ad altri. Io non ho letto una sola parola che inducesse a dire: dobbiamo approfondire perché c'è qualche situazione che potrebbe essere un segno di maggiore probabilità di collasso o comunque di probabilità di collasso non accettabile rispetto al contesto normativo. Questo è il punto essenziale”, dice il professor Calvi. “Noi ci troviamo di fronte a un evento che è accaduto il 14 agosto 2018 e che non è un evento per me senza segni premonitori, ma soprattutto senza segni premonitori neppure evidenziati dai molti personaggi che sono rispettati nel nostro mondo e che hanno avuto a che fare con questo ponte. Ecco il secondo dato certo di cui disponiamo. In 50 anni di vita del ponte nessuno dei massimi esperti che ne hanno certificato la sicurezza ha adombrato anche un solo segno premonitore. L'istruttoria dibattimentale l'ha riconfermato, non l'ha smentito. Altre evidenze controllabili non ne avete”.

E questa è la ragione per cui la Pubblica Accusa è costretta a portare alla vostra attenzione fatti alternativi. I fatti reali non consentono l'indicazione del colpevole senza colpe, proprio perché partono dall'evidenza dell'assenza di colpa. Il professor Brancaleoni, all'esito delle domande del signor Pubblico Ministero, all'udienza dell'11 maggio 2023 ha chiesto al signor Presidente se potesse aggiungere una considerazione che testualmente è stata la seguente: “Quello che vorrei dire è che il motivo per cui chiedo, consigliavo questi ulteriori approfondimenti era per corretto modo di procedere dal punto di vista ingegneristico e diciamo corretta procedura nella relazione di un intervento e non perché ci fossero segnali che potessero far pensare a un crollo incipiente”. Il professor Gentile all'udienza del 16 maggio 2023 ha così testualmente risposto alla mia domanda: “A conclusione di questi suoi lavori lei ha avuto evidenza dell'imminenza di un rischio di crollo del ponte?”. “Assolutamente no, non me ne sarei stato sostanzialmente tranquillo se avessi avuto un sospetto di questo genere qui”. Ecco perché sono 2 le certezze di cui disponiamo, condivise dai periti, condivise dai consulenti tecnici, la risposta sulla causalità materiale, ossia i difetti costruttivi occulti, il dato obiettivo certo è che nessuno di tutti gli esperti che hanno certificato la sicurezza dello stato del ponte mai abbia adombrato anche solo la remota possibilità di un suo rischio di collasso, i 2 dati di fatto incontrovertibili di cui disponiamo, i vizi costruttivi occulti quali causa determinante del collasso, il fatto che in 50 anni di vita del viadotto nessuno mai abbia ravvisato e segnalato un rischio di crollo.

Ecco allora che in assenza di proprie spiegazioni soddisfacenti in termini universali, controllabili e falsificabili, la Pubblica Accusa, che non pare animata dalla ricerca della colpa, ma del

colpevole, si preoccupa di non mantenere la stessa prospettiva perché si possa seguitare ad osservare queste stesse cose, i 2 dati certi, con indipendenza e senza spiegazioni ad hoc. E così tenta di poter mutare la prospettiva del vostro giudizio per confondere la minimizzazione del rischio con la probabilità di danno, il principio di precauzione con il canone di offensività, l'errore di metodo. La Pubblica Accusa è costretta in un angolo dalle sole evidenze certe e così vi vorrebbe ad indurre un gravissimo errore di giudizio, quello che il professor Alberto Gargani - Alberto Gargani è una delle menti più fini, menti giuridiche più fini del nostro Paese, allievo del professor Tullio Padovani - sintetizza perfettamente quanto testualmente è l'errore: limitarsi a desumere dalla corrispondenza formale della condotta dell'agente al precetto la proiezione offensiva sul bene sotteso all'illecito di pericolo significa confondere la minimizzazione del rischio con la probabilità di danno, il principio di precauzione con il canone di offensività. Lo rileggo perché qui c'è l'essenza del primo degli errori più importanti, che devono essere censurati, confondere la minimizzazione del rischio con la probabilità di danno, il principio di precauzione con il canone di offensività.

Quanto ha fatto la Pubblica Accusa, che ha costruito le proprie imputazioni prima e i propri addebiti di contestazione poi sul modello della mera disobbedienza, in osservanza di divieti, di comunicazioni, di informazioni, violazioni di procedure, tutte fattispecie che appartengono al catalogo delle contravvenzioni e che non rispettano perciò i principi di offensività e proporzione rispetto a quello che è il vero in sé del processo, delitti gravissimi che non possono rinunciare alla loro tassatività e alla propria causalità. Già nel 1994 il professor Angioni nella sua monografia "Il pericolo concreto come elemento della fattispecie" aveva impartito come non derogabile insegnamento proprio quello che la Pubblica Accusa vorrebbe da voi disatteso e cioè a dire che il giudizio di pericolo necessita di una conoscenza totale della base del giudizio costituita dal fatto da intendersi come insieme delle circostanze concrete che l'interprete deve considerare. Voi di una siffatta conoscenza totale non disponete.

Perciò avete disposto un supplemento di perizia che è poi stato la riconferma che le sole 2 certezze sono quelle che ho appena ricordato, al di fuori dell'arbitrio di supposizioni non controllabili. L'Accusa ha perciò necessità di riempire quello che avverte essere il proprio vuoto con predicazioni che seguitano ad essere portate solo in astratto e per assurdo, finzioni contrabbandate per certezze, ipotesi non controllabili, congetture, fatti alternativi. È per riempire questo vuoto che si serve della demagogia che fa leva sulla sola emotività perché non ha altro e la propria iuta nella cavità quanto favorirà e non impedirà il proprio crollo. La Pubblica Accusa vi propone il capovolgimento della realtà a testa in giù, ossia la percezione arbitraria e non dimostrabile a valere e a motivare

condanne esemplari, una proposta inaccettabile perché, come già ammonito dal professor Gabrio Forti, il principio di precauzione esteso al mero sospetto si pone in conflitto con le fiere riservate, avanzate dalla dottrina, verso forme eccessivamente spinte di anticipazione della tutela, tipicità, offensività, proporzione. Queste le coordinate inviolabili ad evitarsi che il mero sospetto possa confliggere con forme eccessivamente spinte di anticipazione di tutela.

Mai potreste accontentarvi di una probabilità di colpevolezza. Il rischio non è una grandezza oggettivamente misurabile, proprio perché si basa su postulati quantitativi, convenzionali, ma indimostrati, suggeriti appunto dal principio di precauzione. La scorciatoia di una siffatta prospettiva, perché non possiamo tutti osservare le stesse cose, propositavi dall'Accusa che ci porta fuori strada, al deragliamento dai binari del vostro giudizio, le coordinate su cui far scorrere il pensiero del giudizio. La richiesta di una pena esemplare a sanzionare fatti non pericolosi, la negazione del vostro compito, quello di selezionare le circostanze empiriche che servono ai fini della ricostruzione della cosiddetta base del giudizio, per poi procedersi nella valutazione della situazione del pericolo, secondo un giudizio ex ante da accertarsi sulla base di una legge scientifica di cui non disponete. Le violazioni comportamentali prive di qualsivoglia connotazione di disvalore in termini di effettiva lesività del bene giuridico tutelato restano irrilevanti. La degradazione del pericolo concreto a livello di mancata diminuzione del rischio resta la negazione di un giudizio prognostico a base probabilistica, saldamente ancorato a base nomologica dal principio di evidenza scientifica.

Già allora in udienza preliminare non avrebbe quindi dovuto stupire che la Pubblica Accusa non focalizzasse la propria attenzione sul difetto costruttivo, dal momento che già sapeva che le era alquanto più agevole adombrare uno stato di corrosione generalizzato ed indistinto su tutta l'estensione degli stralli piuttosto che misurarsi con un difetto costruttivo localizzato in un punto limitato e specifico, posto a profondità elevata e non visibile dall'esterno, occulto e mantenuto occultato.

Perciò ha cercato di trasformare l'in sé del giudizio nel profitto. Ma l'in sé del giudizio restano invece gli omicidi, il disastro, la pretesa rimozione delle cautele antinfortunistiche, non la favola del profitto, non le filastrocche. Il tentativo è stato quello di trasformare il processo sull'evento crollo in un giudizio sulla gestione privata dell'infrastruttura nel corso degli anni, quanto un grande maestro, il professor Filippo Sgubbi nella sua opera "Il diritto penale totale" magistralmente definiva come reato percepito perché privata della causalità la fattispecie penale perde le categorie fondamentali su cui si basa la soluzione legislativa dei comportamenti illeciti e su cui si basa per ciò stesso la costruzione della tassatività. La giustificazione dell'addebito di colpa a prescindere per

rendere possibile l'incolpazione senza provare non è tollerabile. Quale moralità nei messaggi che vi sono stati proposti? Il messaggio conclusivo inespresso suona, per dirlo in termini brutali, come abbiamo compreso, che voi non siete gli assassini. Ricordate l'espressione del signor Pubblico Ministero: "Ne ha ammazzati 40, ne ha ammazzati altri 40". Abbiamo compreso che non siete voi gli assassini, ma degli assassini rispondete comunque voi, perché non avete scoperto per tempo quanto fatto, dico io, dai colpevoli, ossia dai responsabili, per dirla in termini meno cruenti, come il modello organizzativo che si assume violato per il fatto stesso del delitto presupposto. È l'ennesima finzione che vi è stata proposta. Il messaggio conclusivo dell'Accusa è stato: "Abbiamo il colpevole, non abbiamo la colpa. Vi chiediamo quindi una condanna senza colpevolezza, una condanna esemplare, perché senza colpevolezza abbiate voi e solo voi tutta la pressione del giudizio".

Ma in che posizione e cosa vi ha richiesto la Pubblica Accusa? "Noi vi abbiamo indicato il colpevole, voi assecondate la nostra finzione e condannate senza colpa". E tra poco vedremo anche senza evidenze, anche senza risposte alle domande del processo. È un metodo e quindi una richiesta come portato di un metodo inaccettabile, che merita la vostra sanzione, la vostra sdegnata riprovazione. Così come non degne di lode, non encomiabili, non certo ammirevoli sono state le pur pretese lezioni di moralità che si vorrebbero tratte dalla deposizione del signor Mion, cui la Pubblica Accusa è ricorsa nel disperato tentativo di corroborare la propria finzione, ormai in via di smascheramento. Quella del signor Mion nella sua realtà è una deposizione utile sia per quanto realmente non afferma, sia per quanto veramente afferma. E qui vi proporrei la pausa.

PRESIDENTE – Sospendiamo 10 minuti.

(L'udienza viene sospesa alle ore 12.55)

(L'udienza viene ripresa alle ore 13:16)

PRESIDENTE – Avvocato, può riprendere.

DIFESA, AVV. ACCINNI - Grazie, Presidente. Il signor Mion viene a testimoniare su un incontro che aveva avuto occasione di definire memorabile, a tal punto memorabile che non ha neppure idea di quando fosse avvenuto, né data, né perfino più semplicemente la stagione. Il suo ricordo non è poi meno insicuro in ordine a chi fosse presente. Eppure egli è ansioso di venire a testimoniare e poi a rendere subito dopo interviste pubbliche con cui pure smentisce la sua stessa testimonianza in aula. E la ragione di questa sua ansia a testimoniare ce l'ha spiegata lui stesso rispondendo a una domanda

dell'Avvocato Alleva. “Nelle intercettazioni sono stato considerato addirittura una specie di criminale”, il suo problema è motivare, giustificare, ricontestualizzare quanto riportato nelle proprie intercettazioni, rese pubbliche con ampia eco, ad evitarsi di poter essere considerato, appunto, come addirittura una specie di criminale. A tal fine per certo che cosa non dice? Innanzitutto egli non dice che vi fosse consapevolezza, previsione, conoscenza di un rischio di imminente crollo. La sua deposizione è stata strumentalizzata in siffatta non verificata prospettiva, ma egli non è venuto a dirvi che vi era consapevolezza di un pericolo di rischio crollo. Non avrebbe potuto. Egli è venuto a ricordare una difficoltà di progettazione, una particolarità, specificità, complessità che sono qualcosa di radicalmente diverso da un vizio di costruzione occulto e tantomeno dalla consapevolezza di sussistenza di un vizio costruttivo occulto, che da lì ad un non specificato quando avrebbe causato il crollo del ponte.

Egli non si autoaccusa. Correttamente la Procura non lo indaga per questo. Correttamente il Presidente non ha sospeso la sua deposizione. Egli non si autoaccusa perché non ha nulla rispetto a cui davvero potersi autoaccusare, così come non ha nulla con cui realmente poter accusare altri. Egli non dice quello che non può dire, ossia che vi fosse conoscenza di un vizio costruttivo che infatti è rimasto occulto. Non è stato scoperto in quell'occasione, né in quella né in nessun'altra. Era sconosciuto ed è rimasto tale a tutti, anche al signor Mion. Certo, il signor Mion si contraddice. Come già rilevato dall'ingegner Mollo nelle proprie dichiarazioni spontanee, rilascia alla stampa, al Sole e 24 ore prima e pochi minuti dopo al quotidiano La Repubblica dichiarazioni contraddittorie e contrastanti. Anche appena terminata la sua audizione davanti a voi si precipita a rilasciare interviste in cui testualmente afferma: “Però nessuno pensava che crollasse, no”. Liquidando testualmente come battute che si fanno sulle diverse precedenti dichiarazioni, quasi che noi fossimo qui a giocare, ad ingannare il tempo con le sue battute, non a celebrare un processo. Fuori dall'aula smentisce quello che ha appena detto dentro. Dentro l'aula costringe i rappresentanti della Pubblica Accusa a incalzanti contestazioni perché seguita a discostarsi da quanto aveva dichiarato a SIT avanti al signor Pubblico Ministero allorquando formalmente sentito, ossia la volta in cui è stato verbalizzato. Ad evitare inutili polemiche il primo punto che solo rileva è che egli non è venuto a rendere la testimonianza definitiva in ordine alla previsione o prevedibilità di un rischio crollo come impropriamente si vorrebbe. Questo rischio crollo non solo è stato ignorato, ma escluso da tutti e questo resta un dato certo, non smentito né smentibile, neppure dal signor Mion, che, se così non fosse avrebbe responsabilità semplicemente enormi e così una volta di più su cosa si deve concentrare, su cosa finisce per ripiegarsi l'attenzione?

Sulla mancata scoperta e dunque su quel termine “autocertificavano”, che è un termine che l'ingegner Mollo ha smentito di avere utilizzato, avendo anzi spiegato che il signor Mion doveva avere probabilmente capito Roma per Toma, ossia il contrario di quello che lui aveva davvero detto in quella riunione. E questo per la semplice ragione che non era vero che se lo autocertificassero, era vero l'esatto contrario, come vi ha dichiarato testualmente l'ingegner Mollo: “Noi lo facevamo attraverso un contratto con una società terza, ancorché controllata, non lo certificavamo noi stessi”, dunque la necessità dell'Accusa di sostenere che SPEA fosse la stessa cosa di ASPI o di un suo dipartimento. Ora non ci interessa affrontare in questo momento la teoria dell'Accusa in ordine alla sua pretesa ricostruzione della riunione di induction. Non mancherò di farlo tra poco, finita questa parte, e meglio di me tornerà a farlo l'Avvocato Alleva. Adesso mi preme esclusivamente porre in evidenza che non potendosi acclarare la deposizione come una deposizione risolutiva, perché davvero confermativa della consapevolezza del pericolo di crollo, si è ripiegato sull'utilizzo di un termine che neppure abbiamo la certezza che sia stato utilizzato, ma con cui sostanzialmente si è nuovamente tentato di sostituire una non evidenza di previsione, di prevedibilità con la mancata scoperta di quanto non previsto né prevedibile, un assurdo su cui torneremo allorquando affronteremo il tema della pretesa sostituibilità di prevedibilità ed evitabilità con l'esigenza di maturarla, con la mancata scoperta, con la logica della punizione e non del fatto, ma del soggetto, con la punizione del modo di essere di quel soggetto, anziché del fatto da lui realmente commesso.

Il dilatarsi della minaccia della sanzione verso comportamenti solo sgraditi, ma ovviamente il mancato gradimento da parte della Pubblica Accusa non è reato. Che cosa invece il signor Mion vi ha detto e ve l'ha detto senza poi essere stato smentito? Qual è stato il suo reale contributo qui davanti a voi? Perché un reale contributo c'è stato, eccome se c'è stato. Il signor Mion ci ha detto di aver incontrato almeno 2 o 3 volte l'allora Procuratore Capo della Procura della Repubblica, incontri chiesti da lui e subito immediatamente accordati, loro 2 soli, per quanto ne sappiamo, senza alcuna verbalizzazione degli incontri, incontri in cui pure si sarebbe parlato del difetto di progettazione, perché ad espressa domanda dell'avvocato Alleva, che chiedeva appunto: “Lei durante questo colloquio con il Procuratore ha parlato del famoso difetto di progettazione, quello dell'induction?”. La risposta testuale è stata: “Sì, penso di sì”. Quante volte il signor Mion ha realmente incontrato il signor Procuratore in tete-à-tete? Che ruolo aveva il signor Mion in ASPI - Atlantia al momento di ciascuno di quegli incontri, perché non sono stati verbalizzati? Se Edizione Holding è sempre stato socio finanziario, mai gestore, perché incontrare il signor Procuratore capo? Perché farlo di

nascondone? Che cosa si sono veramente detti? Il signor Mion temeva di essere indagato, temeva la revoca della concessione? A che titolo il signor Procuratore ha ricevuto un soggetto che avrebbe potuto essere indagato dall'ufficio che rappresentava senza verbalizzare più incontri che sappiamo per certo esserci stati? Quando il signor Mion inizia a parlare nelle conversazioni intercettate di vizio di progetto? Dopo gli incontri con il signor Procuratore, così come parrebbe potersi evincere dalle stesse intercettazioni o prima?

Questi, signor Procuratore, era avvicicabile? È stato avvicinato solo dal signor Mion, anche da altri, in quante occasioni, da chi, per quali fini, con quali risultati? Sono domande e dubbi odiosi, odiosi per chi li subisce, ma ancor più odiosi per chi è stato indagato ed è imputato, odiosi per chi oggi è costretto a porre queste domande, a sollevare questi dubbi. Perché allora mettersi in condizione di subirle? Perché metterci in condizione di dover porre queste domande? Perché dare adito a interrogativi di cui non potremmo mai conoscere le risposte e di cui si sapeva che in assenza di verbalizzazione non avremmo potuto conoscere le risposte? Perché non garantire all'indagine anche l'apparenza della sua sicura imparzialità, dell'autenticità di quanto dichiarato, della coerenza del dichiarato in privato con quello poi reso pubblico? Non lo sapremo mai. Tutti resteremo deprivati di quella serenità che avrebbe invece dovuto responsabilmente essere garantita. E questa è già una grave sconfitta per la giustizia, ancor più grave per chi la invoca, tanto più grave per chi la subisce, per chi addirittura pretenderebbe a tratti di incarnarla. Il rapporto KPMG, in data 25 maggio 2020, è stato in qualsivoglia anche solo indiretto modo condizionato dai colloqui privati del signor Procuratore con il signor Mion, ne hanno parlato. Mion ha appreso in quei colloqui qualcosa che ha poi potuto condizionare, che si è potuto riflettere in quel rapporto? Il signor Mion aveva interesse e se lo avesse avuto chi con lui che quel rapporto soddisfacesse a qualche esigenza che avesse avvertito o maturato in quei rapporti con il signor Procuratore? Non potendo sapere cosa si siano mai davvero detti ogni interrogativo seguita a restare odiosamente aperto, irrisolto.

Quanto invece è certo è che il signor Mion intercettato parlava con il proprio nipote, esponente di KPMG, esortandolo a trovare elementi negativi. Testualmente: “Diamo la medaglia d'oro a chi trova cose negative”. Anzi, facciamo così, rileggiamo nella sua completezza tanto è molto breve – quest'intercettazione tra Mion e Parisatto progressivo 504 del 18 gennaio 2020, ore 9.56 e 31 secondi. Parisatto: “Per cui comunque stiamo cominciando a tirare fuori, finalmente ci hanno dato un po' la roba e stiamo lavorando tutto per il periodo da Natale”. “Ok”, dice Mion, Parisatto: “Qualcosa deve venire fuori adesso”. Mion: “Va bene, amico mio”, Parisatto: “Purtroppo non positivissima. Ma insomma...”.

dice Mion: “Appunto, no no...” – risatina – ma la cosa importante è che sia negativo”. Parisatto: “È esatto” e Mion ripete: “Che sia negativo”. Parisatto: “Sì, sì”. Mion: “Cioè noi abbiamo responsabilità, noi abbiamo respons...”. Parisatto: “È negativo. È negativo”. Mion: “Mica vogliamo dare la medaglia d'oro, no?”. Parisatto: “Mhm” Mion: “Anzi, diamo la medaglia d'oro a chi trova le cose negative”. Parisatto: “Esatto”. Mion: “E quindi cioè, non ti paghiamo mai, ti daremo una bella medaglia”. Parisatto: “Chiaro. Chiaro”, Mion: “Chiaro. Stai bene? Ciao”. Parisatto: “Va bene, ciao”. Mion: “Ciao, ciao”. Lo saluta soddisfatto, dice: “È probabilmente del nipote”. Dobbiamo poi davvero credere a quanto viene detto dal signor Mion a Bertazzo nell'intercettazione del 19 febbraio 2020 alle ore 8.08.15 allorquando afferma che il Giudice lo vuole morto. Lo vuole morto? È questa la chiave di lettura per procedersi contro l'ingegner Castellucci. Deve essere l'agnello sacrificale? Perché volerlo morto, per mano di chi? Il signor Mion non porta l'evidenza della prova che l'ingegner Castellucci o chicchessia conoscesse un vizio occulto e non un errore di progetto, né che l'ingegner Castellucci avesse consapevolezza del rischio di imminente crollo e l'abbia deliberatamente trascurato e ignorato. È una prova impossibile, ma la prova reale di incontri tra virgolette segreti tra lui e il massimo rappresentante dell'ufficio Procura, sulle cui reali motivazioni e contenuti non sapremo mai.

Quello che per certo sappiamo è che non possono essere questi soggetti titolati a impartire lezioni di moralità. La gente dà buoni consigli quando non può più dare il cattivo esempio, cantava qui a Genova uno dei migliori poeti della nostra canzone. Parlando con Brunetti, conversazione numero 1146 del 02/02/2020, le intercettazioni che lo preoccupavano, Mion dice: “Alessandro adesso vuole i soldi. Vuole i soldi perché voleva i dividendi, perché lui ha un progetto, lui è imprenditore, perché gli altri non capiscono niente, ma perché tu che capisci? Mamma mia, pensano solo ai cazzi loro”. Stava dicendo che il signor Alessandro Benetton voleva finanziare il progetto imprenditoriale con i soldi, ossia i dividendi che sarebbero stati da ritenersi proventi da reato e cioè a dire i risparmi manutentivi che sarebbero la causa del crollo? È una domanda che non abbiamo sentito essere posta dalle Parti Civili, che pure hanno tentato di demonizzare il profitto come l'in sé di questo giudizio, ma hanno fatto bene a non porla perché sarebbe stata una domanda del tutto inutile, inutile perché la risposta sarebbe stata negativa e sarebbe stata negativa perché avanti a voi il signor Mion ha smentito che ci sia mai stato qualcuno che abbia mai preso iniziative o dato direttive per la riduzione delle spese di manutenzione delle opere della rete per aumentare gli utili e i dividendi da distribuire.

E così abbiamo l'ennesima riconferma del fatto che il signor Mion nelle sue intercettazioni

intendesse veicolare messaggi che mi astengo dal voler qualificare, anche perché l'ha già fatto lui stesso, spiegando di non voler passare come una specie di criminale. Ex ore tuo te iudico, dice il Vangelo. Quando il signor Mion si è presentato in Procura a rendere le proprie formali, ossia verbalizzate dichiarazioni come persona informata dei fatti? Dopo la chiusura delle indagini preliminari, precisamente il 13 luglio 2021, ossia a distanza di sole 2 settimane dall'intervista resa al Corriere della Sera in data 27 giugno 2021 dall'ingegner Giovanni Castellucci. In questa intervista all'ingegner Castellucci testualmente veniva richiesto di prendere posizione sulle intercettazioni di Mion. "Le accuse si basano anche sulle telefonate fatte da Mion - dice il giornalista - storico amministratore delegato fino al 2016 della Holding dei Benetton, che intercettato parla espressamente di riduzione delle manutenzioni" e la risposta dell'ingegner Giovanni Castellucci a questa sollecitazione era stata sempre testualmente: "Non è vero, i numeri pubblici lo dimostrano. Tenga conto che le migliaia di intercettazione fatte dopo la tragedia su persone indagate che potevano diventarlo erano anche suscettibili di strumentalità per scagionarsi, accusare con piacere, senza rispondere di quanto dichiarato. Prese complessivamente vi si legge tutto il contrario di tutto. Più in generale vorrei ricordare che i rapporti miei e dei miei manager con Edizione Holding, con Gilberto Benetton, l'AD Mion, il DG Bertazzo e con il CDA erano continui. Mai una tensione o divergenza sui dividendi o manutenzioni".

E allora domandiamoci: le SIT di Mion, rese ad indagine conclusa, sono state l'avvertita esigenza di risposta a quell'intervista? Ci sarebbero state senza quella risposta a quell'intervista? Avrebbero avuto quello stesso contenuto se non precedute da quella intervista? Potreste escludere, come inverosimile, che quelle SIT non possano essere state che l'ennesimo atto di aggressione animato dalla grave inimicizia personale del signor Mion verso l'ingegner Giovanni Castellucci? La testimonianza del signor Mion mi ha fatto ricordare quella del Fioravanti Pilade, il testimone volontario, magistralmente interpretato da Ugo Tognazzi in uno degli episodi del film "I mostri" di Dino Risi del 1963. Una testimonianza nata per l'esigenza del teste e il favore dell'accusa, ma alla fine rivelatrice solo di quanto oggetto di imbarazzo, con una non insignificante differenza però, Fioravanti Pilade era volontariamente comparso per adempiere a un proprio avvertito dovere civico. Lui era cioè convinto di dare il buono e non il cattivo esempio. E vi proporrei un'altra pausa, a me, per quello che riguarda la parte di discussione di oggi residua tutta la parte in cui affronterò la ricostruzione fatta dal dottor Airoidi.

PRESIDENTE - Quindi facciamo la pausa.

(L'udienza viene sospesa alle ore 13:38)

(L'udienza viene ripresa alle ore 14:15)

PRESIDENTE - Allora, Avvocato Accinni, quando è comodo può riprendere.

DIFESA, AVV. ACCINNI – Grazie, Presidente. Ho anticipato prima della pausa che in questo mio cammino sono arrivato al tentativo del dottor Airoidi, ossia del signor Pubblico Ministero, non mi piace mai personalizzare, deprivato della non risolutività per l'Accusa della testimonianza del signor Mion di dare una risposta alle domande del processo. Voglio riconoscere, e lo faccio non solo per umana simpatia, che è stato un tentativo con un utilizzo responsabile delle parole, un garbo istituzionale che è rimasto poi travolto con l'intervento seguito l'indomani ad illustrare e motivare le richieste di pena. Eppure è un tentativo che si qualifica per essere sprovvisto di riscontri e anche per non rispondere alle domande del processo. È un tentativo inappagante perché nella realtà le domande del processo neppure ha saputo porsele. È pur vero che il signor Pubblico Ministero si è trovato a cucinare degli avanzi, perché non aveva potuto ereditare ingredienti di prim'ordine ed il tempo per fare la spesa era terminato. Il negozio delle prove ormai aveva chiuso.

Gli avanzi, che sono stati lasciati al signor Pubblico Ministero, non erano tali da consentirgli di inventare un piatto dal gusto prelibato. Ha saputo dargli un aspetto stuzzicante all'apparenza della prima presentazione, ma che poi non sazia perché insoddisfacente nel rispondere alle domande del processo. Anche l'apparenza però per vero cessa di essere appetitosa non appena si assaggia, ossia non appena si verifica la narrazione di accusa, perché allora si verifica che è una narrazione che non è riscontrata da evidenza. Eppure, come ho avuto modo di anticipare in apertura d'intervento, il piatto avrebbe potuto avere tutt'altro gusto se solo il rappresentante dell'Accusa non avesse ignorato i criteri di giudizio indicati dal precedente rappresentante di Accusa in udienza preliminare ed avesse preso atto del fatto che già disponevano delle evidenze che soddisfano a quei criteri, ma allora, come detto, avrebbero dovuto chiedere il proscioglimento ed è manifesto che questo risultato lo si voglia scongiurare.

Non è questo il risultato che deve poter essere consentito. E così si ricorre, come ho detto, alla narrazione di fatti alternativi per negare il diritto all'innocenza. Per non essere ripetitivo, cosa che ho curato di non essere mai nello sforzo di revisione che è stato, come la tela di Penelope, una cosa incessante, come diceva Oscar Wilde: “La mattina ha messo una virgola, al pomeriggio l'ha tolta”. Il primo passaggio da verificare è per ciò stesso quello di accertare se siffatta narrazione, quella dell'Accusa, sia o meno riscontrata da evidenze. Io lo farò per somma sintesi, come ho anticipato, non solo per non appesantire questa già nutrita discussione, ma anche perché perfino a volersi accreditare una

narrazione, che comprenderemo essere sprovvista di evidenze, resterebbe appunto che in ogni caso è una narrazione che neppure risponde alle domande del processo, che anzi seguita ad ignorare, a evitare le domande del processo, a eluderle, ad allontanarle, così come hanno fatto le 6000 pagine di memoria. Qual è la premessa che si vorrebbe portante alla stregua di un architrave della narrazione dell'Accusa? Quella della scelta di modificare la convenzione vigente tra ASPI e SPEA nel corso dell'anno 2007, la filosofia di fondo, come vi è stata presentata, per portare testualmente al progressivo strangolamento per asfissia di SPEA, parole non mie.

È una premessa che già sul piano logico pone un dilemma e come diceva il professor Crespi, il mio maestro, i dilemmi sono sempre cornuti. Ma che interesse avrebbe mai avuto l'ingegner Castellucci a una siffatta morte per asfissia di SPEA? E la risposta del Pubblico Ministero, cioè della Pubblica Accusa è quella del solito ritornello del risparmio significativo, che in questo caso la Pubblica Accusa evince dai compensi corrisposti a SPEA, se non che è la stessa domanda di Accusa, quella che ci consente l'immediata verifica della prova del 9 di questa, che si riconferma non essere un'evidenza, ma una congettura, non solo congettura, congettura sbagliata, radicalmente sbagliata. Per dirla di nuovo con le testuali parole del rappresentante d'accusa, possiamo infatti domandarci che cosa succederà di questa EBITDA superiore a 20.000.000 di euro da lì in avanti, perché da lì in avanti - così si è espresso - non ci vuole 1 genio per comprendere che quell'EBITDA non ce l'avrà più e avrà una situazione che sempre più semmai tornerà quella di origine, quella del break even. Ora, poiché l'EBITDA è un dato oggettivo, abbiamo da fare una verifica che è assai semplice. È sufficiente verificare quale effettivamente sia stato l'andamento dell'EBITDA nel corso dell'anno 2007 a seguito della modifica della convenzione. Ovviamente nella prospettiva di Accusa dovremmo poter constatare che dopo il 2007 la situazione dell'EBITDA sia effettivamente tornata, parole testuali, quella di origine, ossia quella del break even. Il punto è che dobbiamo ritenere che questa verifica la Pubblica Accusa non l'abbia fatta, perché se l'avesse fatta avrebbe accertato - dati di bilancio alla mano - che l'andamento dell'EBITDA di SPEA prescindeva totalmente dalla stipula della nuova convenzione, presentando andamenti in aumento e in diminuzione nel corso degli anni legati a fattori del tutto differenti.

Se la Pubblica Accusa avesse letto gli utili di bilancio di SPEA dal 2007 al 2014, anno, come il Tribunale sa, dopo il quale cambia tutto perché SPEA passa sotto Atlantia e si fa carico delle attività di ADR, incorporando perciò le attività di ingegneria fatte da ADR. Se lo avesse fatto avrebbe verificato che questi numeri erano pari a milioni di euro, a 12,1, 12,3, 19,5, 31,8, 34,2, 22,2, 13,5 e 9,7. E allora che cosa avrebbe potuto e dovuto

leggere in questi numeri la Pubblica Accusa? Bilanci di un'azienda sana, con utili di vario ordine di grandezza superiori rispetto alle modifiche dei costi di servizi di sorveglianza, che sono una frazione del milione di euro e poi una variabilità che dimostra che l'utile non era la ragione per la quale Merletti, Tolentino e Galatà dovessero o potessero restare o meno a presidio dell'azienda. L'utile poteva infatti scendere o aumentare senza nessuna ripercussione. La sola preoccupazione per SPEA era quella di lavorare bene, fornendo un buon servizio ad ASPI ed evitando che i dipendenti ai vari livelli cedessero alle tentazioni di corruzioni, accordi con imprese, progettisti interni, imprese per la manutenzione e molto altro perché la lista delle tentazioni poteva per vero essere assai lunga.

Senza invece farla più lunga del necessario, quel che resta acclarato è che il primo preteso passaggio logico - deduttivo del ragionamento d'Accusa è smentito e documentalmente smentito perché non corrisponde alla realtà che in ragione della nuova convenzione del 2007 vi sia stata alcuna compressione o strangolamento, come si è espresso, per asfissia di SPEA. Anche l'introduzione di un corrispettivo invariabile per ogni fase di progettazione è un aspetto che è del tutto incoferente in relazione all'attività di sorveglianza. La previsione poi di una penalità che imponga di eseguire tutte le attività di sorveglianza previste per legge senza tralasciarne alcuna, pena altrimenti appunto una sanzione, è ovviamente uno stimolo per eseguire completamente e compiutamente quanto puntualmente stabilito dalla convenzione, una modifica questa che ha rivestito carattere positivo e virtuoso rispetto alla convenzione del 1998, come pure della precedente del 1985, che non contemplavano alcun meccanismo contrattuale efficace per contrastare con immediatezza le eventuali inadempienze della società incaricata. Anche la previsione dell'articolo 17 della convenzione ASPI - SPEA del 2007 con la previsione di una sanzione in caso di errore nella compilazione dei rapporti trimestrali ed annuali è la riconferma della volontà di spronare SPEA a un costante miglioramento dell'attività di sorveglianza, nonché a prestare particolare attenzione e diligenza nella appunto corretta e puntuale redazione di siffatti rapporti trimestrali o annuali. Se noi leggiamo la clausola richiamata dall'Accusa nel suo completo significato letterale, ne evinciamo un significato che è di segno diametralmente opposto e contrario alla narrazione di accusa, a comprendersi che nella sostanza finale all'ingegner Castellucci si contesta di aver introdotto una previsione che disciplina con chiarezza la sanzione per eventuali inadempienze di SPEA in materia di sorveglianza, così da imporre il rigoroso rispetto sia delle norme contrattuali che soprattutto di quanto previsto ed imposto per legge in materia proprio di sorveglianza.

L'unica scelta strategica rimproverabile all'ingegner Castellucci sarebbe quindi quella del

mantenimento migliorativo di un'impostazione antecedente e addirittura pregressa al suo ingresso nella concessionaria.

La riproduzione dei medesimi contenuti e previsioni della convenzione del 1998, anche nella nuova del 2007, mai potrebbe essere contrabbandata alla stregua di un elemento di prova di una rimproverabile strategia aziendale. Bene, al contrario è la prova che riconferma che nulla sia effettivamente cambiato tra il periodo pre e post privatizzazione nell'attività svolta da SPEA. Se poi passiamo a considerare la riunione del Comitato completamento lavori del 4 novembre 2009 e ci domandassimo quale sia mai la cruciale informazione che l'ingegner Castellucci avrebbe incamerato, ci dovremmo rispondere che è quella che il viadotto Polcevera fosse tenuto sotto costante monitoraggio. Se poi tornassimo a riesaminare anche la prima nota del 2010, ci avvediamo del fatto che tutta la ricostruzione accusatoria prende le mosse da una premessa fattuale e logica che non è riscontrata, non è riscontrata dalle evidenze processuali che l'input dell'ingegner Castellucci sia stato correlato a un qualche tema discusso tra il dottor Mion e l'ingegner Mollo, in occasione della nota riunione di induction.

Nessuna autocertificazione o cartuccella, come è stata definita, ma una semplice nota di aggiornamento in risposta a una legittima richiesta di chiarimento che proveniva da uno dei più alti esponenti societari, rappresentante dell'azionariato di maggioranza del gruppo, vale a dire l'ingegner Cao, una nota che rifletteva lo stato di fatto del viadotto Polcevera in quel momento, così come acclarato dalle risultanze delle ispezioni e dei monitoraggi a cui il manufatto era periodicamente sottoposto. L'hanno confermato in aula tutti i protagonisti, l'ingegner Malgarini, Nebbia, Casini e lo stesso Vezil. E ciò è tanto vero che neppure la Pubblica Accusa ha mai contestato come falso il documento in realtà di quella nota, per la semplice ragione che falso non è. E così arriviamo alla portata del piatto davvero più gustoso servitoci dalla Pubblica Accusa, al main course, ad avviso dell'ufficio di Procura la nota sarebbe infatti redatta sotto la regia dell'ingegner Castellucci per la motivazione di una pretesa esigenza di disporre di un'autocertificazione, così da disporre di - leggo testualmente per essere sicuro che siano le parole corrette - un documento in cui qualcuno dice che tutto è a posto. Così all'udienza del 13 ottobre 2025.

Ecco, forse la Pubblica Accusa non si è resa conto che il significato di una siffatta pur pretesa premessa sarebbe quello di una sorta di actio libera in causa, come dicono i giuristi, in forza della quale l'ingegner Castellucci si sarebbe volontariamente procurato quel qualcosa di simile ad uno stato di incapacità, allo scopo poi di avere una scusa, ma una scusa per cosa? Per lasciare impunemente crollare il ponte dovrebbe essere la risposta, il

che già significherebbe la stupidità di chi non sapesse che il crollo del ponte sarebbe stato contrario all'interesse di chicchessia. Ma il punto è che se davvero fosse stato così stupido, ossia se davvero lo scopo di quella nota fosse stato quello di preconstituirsì una sorta di scudo di Archiloco, allora non si comprenderebbe perché, ottenuto lo scudo, l'ingegner Castellucci non abbia ringraziato l'ingegner Tozzi del grazioso dono reso con la sua presentazione, non si sia limitato ad incamerare quella tanto bramata certificazione o autocertificazione e sia stato così pervicacemente, sciocamente scellerato da ancora intervenire a far testualmente verbalizzare che l'amministratore delegato fa presente che la decisione risolutiva sarebbe quella di anticipare gli interventi di rinforzo strutturale degli stralli dei residui 2 sistemi bilanciati.

A tal fine si valuterà cosa sarà possibile fare dopo che saranno stati realizzati gli interventi relativi al nodo di San Benigno e al lungomare Canepa, per i quali sono previsti i lavori della durata di 2 anni. Ecco il criminogeno atto di indirizzo dell'ingegnere. Aver messo chi di competenza nelle condizioni di poter fare, non di poter omettere di fare e questo di criminogeno non ha nulla, come dimostrato dal fatto che soddisfa pienamente al requisito indicato dalla stessa Pubblica Accusa in udienza preliminare, che era stato posto come condizione risolutiva per poter richiedere un proscioglimento. Se davvero l'intento sconsiderato dell'ingegner Castellucci fosse stato quello della cartuccella che dice l'Accusa, perché mai dimenticarsene per estendere il tema anche a quegli interventi di rinforzo strutturale, la cui necessità era stata espressamente esclusa? Perché mai mettere la propria firma su un ordine personale di falsamente dichiarare lo stato di ottima salute e non necessità di interventi strutturali per poi tornare in riunione pubblica alla presenza dei vertici societari per trattare quel tema degli interventi strutturali, che lui stesso avrebbe inteso pervicacemente di poter escludere? Una bipolarità di insanità mentale che potrebbe mallevare le sue responsabilità per manifesta incapacità, acclarata dalla propria manifesta stupidità, una narrazione sprovvista di evidenze e che si scontra dunque con la stessa logica, contro gli stessi criteri di giudizio assolutorio indicati dalla medesima Accusa già in udienza preliminare e perfino con i poco rispettosi parametri indicati nella memoria di Accusa, allorquando si vorrebbe sbeffeggiare la figura dell'amministratore delegato, paragonandola a quella dell'amministratore di condominio, per significare che anche quest'ultimo sa che gli interventi vanno anticipati e non rinviati, che è precisamente quello che ha fatto l'ingegner Castellucci, che certo non amministrava un condominio, comportamenti minimali, molto più che minimali, documentalmente provati in capo all'allora amministratore delegato.

Non vi è prova invece né della presenza dell'ingegner Mollo alla riunione di induction del 16 di settembre 2010, né che il tema del viadotto Polcevera sia stato affrontato nel corso di

questa riunione nei termini riferiti da Mion. Vi è invece evidenza del contrario, attese proprio le stesse modalità di svolgimento delle riunioni di induction. Anche rispetto alla seconda nota del 2011, l'infondatezza della ricostruzione accusatoria, intanto già offerta dal collasso della premessa, che davvero giustificerebbe la redazione della nota a firma dell'ingegner Malgarini ed indirizzata all'ingegner Mollo e che si giustificerebbe in vero solo in ragione dell'esclusivo racconto del teste Mion, che a propria volta necessita del rispetto della condizione che siffatto suo racconto si potesse davvero collocare in occasione della riunione di induction del 16 settembre 2010. È infatti soltanto una siffatta collocazione temporale che costituirebbe la pretesa portante dell'impalcato accusatorio. La sola premessa logica che giustificerebbe tutte le successive azioni è in specifico la ritenuta necessità di predisporre note interne a fungere quali autocertificazioni. Una volta di più nulla riscontrato da evidenza, perché per contro disponiamo di plurime evidenze che accreditano una ricostruzione diversa. Eppure, quale che sia la ricostruzione che si prediligesse accreditata, il punto sostanziale resterebbe sempre lo stesso. È una nota nel contesto di un programma di lavoro che non evidenzia problematiche strutturali riscontrate sul viadotto Polcevera e che non ha alcuna relazione con le indimostrate richieste di chiarimento promananti dal signor Mion che l'Accusa ha necessità di ricondurre alla riunione di induction del 16 settembre 2010.

Né la predisposizione di siffatta nota potrebbe essere di per sé sufficiente a confermare l'ulteriore circostanza che nella successiva riunione di induction del 18 febbraio 2010 si sia effettivamente parlato di viadotto Polcevera. Nessuno potrebbe contestare che in quella nota non siano rappresentati criticità o dubbio alcuno concernenti la sicurezza del manufatto o l'imminente necessità di interventi strutturali. La terza nota del 2014 ci serve infine - è il gusto del dessert - in cauda venenum. Devo intanto premettere che non vi è evidenza alcuna che provi la conoscenza da parte dell'ingegner Castellucci della nota redatta da Meliani e Di Taddeo nell'ottobre 2014, quale che sia la versione che si intendesse considerare, quella del 13 o anche l'integrazione del 16. Quello che infatti non risulta è che alcuna di queste versioni sia stata presentata in occasione di alcuna specifica riunione né trasmessa direttamente all'allora amministratore delegato. La sua pur pretesa conoscenza in realtà dall'Accusa è solo presunta ed ipotizzata in sola sede finale di requisitoria perché prima di quel momento mai paventata nelle oltre 6000 pagine di memoria, un'intuizione estemporanea a quel successivo momento finale, a volersi aggiungere un tocco di peperoncino per rimediare all'assenza di gusto, ma il peperoncino sul dessert si sa, è scelta pessima.

Il reale contenuto delle note del 2010 e 2011 resta ormai fin troppo noto, per essere ripetuto;

sulla scorta delle previsioni normative e del contenuto di quelle 2 note non ricorrevano elementi fattuali tali da far insorgere alcun onere di verifica di sicurezza straordinario. Entrambe le note rappresentano all'opposto una condizione del manufatto che non richiede l'effettuazione di alcun intervento di natura strutturale, un onere di verifica non attribuibile a chi non aveva né il ruolo né le competenze per valutare e che ben poteva e doveva fare invece legittimo affidamento sulle valutazioni e conclusioni espresse da chi in ragione di quel ruolo e competenze era addetto a svolgere siffatta analisi più specialistica e perciò solo incaricato anche di redigere le medesime note informative, una volta ancora nel rispetto del criterio della competenza. Quali avrebbero dovuto mai essere i concreti elementi fattuali che avrebbero reso esigibile l'obbligo in capo all'amministratore delegato, non destinatario né dei risultati delle ispezioni visive trimestrali annuali né dei report delle indagini specialistiche di CND? Gli unici 2 elementi che l'Accusa pone a conoscenza dell'ingegner Castellucci sono le 2 note del 2010 e 2011. Eppure anche un non tecnico comprende che la normativa di settore imponga l'effettuazione di una verifica di sicurezza o di un controllo straordinario in esclusiva presenza di situazioni che possono concretamente mettere in dubbio la stabilità o sicurezza dell'opera. Non esiste invece previsione alcuna di normativa tecnica che imponga l'effettuazione di siffatte stesse verifiche con cadenze periodiche prestabilite nel tempo.

La mancata effettuazione di una verifica di sicurezza o di un controllo straordinario nell'assenza delle condizioni oggettive che la imponessero non potrebbe essere pertanto circostanza degna di nota o tantomeno inequivocabile segno di negligenza in capo a chicchessia. Più e meglio di me lo discuterà l'avvocato Bignazzi che credo che sia il soggetto che possa vantare la conoscenza tecnica più approfondita in questo processo. Io ho appena ricordato che non vi siano evidenze in atti di una specifica conoscenza da parte dell'ingegner Castellucci della nota redatta nell'ottobre 2014 da Meliani e Di Taddeo su richiesta di Mollo. In ogni caso, quando dico in ogni caso intendo significare perfino a ipotizzarsi, eppure in assenza di evidenze, che l'ingegner Castellucci fosse stato a conoscenza dei contenuti di questa nota, residuerebbe la necessità di domandarsi poi se i contenuti della medesima, ove mai effettivamente conosciuti, sarebbero stati davvero idonei a suscitare nel suo lettore anche solo una qualsivoglia perplessità in ordine allo stato di sicurezza strutturale del viadotto, ossia tale da imporre una richiesta di effettuazione di una verifica di sicurezza ai sensi delle NTC o di un controllo straordinario ai sensi della circolare del 1967 e la risposta è la riconferma dell'assenza di profili di responsabilità.

Perfino se si fosse realmente avuta una puntuale conoscenza della nota del 13 ottobre 2014 e

della sua integrazione del 16 ottobre 2014, non sarebbe dato di rinvenirsi alcun specifico passaggio testuale fondativo della necessità di dover procedersi con una verifica di sicurezza o un controllo straordinario. È vero l'esatto contrario. Eppure si seguita ad insistere con la pretesa doverosità di effettuazione di una verifica di sicurezza in capo all'ingegner Castellucci. È il file rouge di tutta la requisitoria dedicata alla posizione soggettiva dell'amministratore delegato. È per questo che l'avvocato Bignazzi dedicherà la propria discussione a questo tema. Secondo la congettura d'Accusa, che vorrebbe l'ingegner Castellucci colpevole a prescindere, atteso che l'allora amministratore delegato non risulterebbe aver conferito siffatto specifico mandato, dovrebbe perciò stesso essere ritenuto penalmente, gravemente responsabile del crollo del 14 agosto 2018 il più responsabile, il più meritorio della condanna più severa, perfino al di fuori della stessa imputazione che questo addebito non gli aveva mosso prima. Ed allora utilizziamo lo stesso metro, lo stesso metro di valutazione che suggerisse l'Accusa, perché è l'Accusa a fornirci il proprio parametro di giudizio. Lo aveva fatto in un'udienza preliminare, questa volta lo fa a dibattimento, allorquando motiva l'assai più benevola richiesta di pena per l'ingegner Bergamo, sulla scorta di un preciso parametro che prenda propria motivazione. L'imputato andrebbe guardato con miglior benevolenza, perché ha formulato precisamente quella richiesta di svolgimento della richiesta di sicurezza cui la Pubblica Accusa ammette decisiva rilevanza ai fini della colpevolezza.

E così la sola colpa dell'ingegner Bergamo sarebbe quella di non aver comunque fissato un termine certo per la conclusione del mandato che pure ha conferito incaricando la società Edin nella persona del professor Brancaleoni, all'uopo incaricato dell'effettuazione della verifica di cui sto discutendo. Eppure lo stesso ingegner Bergamo rispondendo a una domanda dell'avvocato Fontana, il quale testualmente gli chiedeva: "Il professor Brancaleoni direttamente o indirettamente le ha mai fatto qualche rilievo specifico sul Polcevera, sulla sicurezza del Polcevera, ha mai dato qualche tipo di allarme o qualche indicazione particolare?", altrettanto testualmente rispondeva: "No, no, allarmi assolutamente e anzi nell'interlocuzione che ho avuto, ho avuto sempre la netta sensazione che si potesse procedere con i tempi giusti e quindi fare il progetto preliminare". Ecco così testualmente espresso il suo convincimento, convincimento che evidentemente ha espresso su quelle che erano le sue conoscenze a quel momento, che i tempi fossero quelli giusti, che si potesse procedere con i tempi giusti. E chi e come potrebbe smentirlo? Nessuno e infatti nessuno l'ha fatto. La condotta dell'ingegner Bergamo sotto questo profilo non è censurabile. Se riesaminiamo nel dettaglio sia l'offerta che l'incarico ricevuto in accettazione dell'offerta, abbiamo

infatti la riconferma del convincimento dell'Accusa che l'ingegner Bergamo meritoriamente avrebbe intrapreso un preciso mandato al professor Brancaleoni e così ascoltando la requisitoria abbiamo finalmente potuto apprendere alla conclusione di questi lunghi anni di processo, a cui non saremmo dovuti approdare secondo lo stesso metro proposto in udienza preliminare dall'Accusa, quale sarebbe l'azione doverosa la cui omissione costituirebbe a convincimento della medesima Accusa il fondamento del rimprovero penale personale, non già, non più le numerose, pur generiche omissioni elencate nel decreto che dispone il giudizio, bensì la mancata attivazione ai fini dello svolgimento di una verifica di sicurezza o di un controllo straordinario sul viadotto Polcevera.

L'iniziale imputazione mostra..., viene circoscritta al di fuori della stessa imputazione ad un perimetro assai più circoscritto. Il punto aderente alla realtà di fatto resta che nel breve ma perfettamente assolto periodo di direzione generale ad interim dell'ingegner Castellucci fosse il conferimento dell'incarico di consulenza CESI per la validazione del sistema globale di monitoraggio del viadotto Polcevera, su specifica indicazione dello stesso ingegner Castellucci, come documentalmente provato, la promozione dei contatti finalizzati al mandato di consulenza affidato al professor Brancaleoni, che aveva formulato la sua prima offerta tecnica già nel corso dell'aprile 2015. È la stessa Accusa che ci insegna che una decisione rilevante - e questa certamente era rilevante - non potesse che avere il preventivo consenso dell'ingegner Castellucci, la cui qualifica di direttore generale è enfatizzata dalla stessa Accusa. E quindi le condotte dell'ingegner Castellucci non solo soddisfano ai criteri di proscioglimento dell'Accusa indicati in udienza preliminare, ma anche quelli che la stessa Pubblica Accusa ci ha indicato a dibattimento. Perché allora la virtuosa iniziativa, certamente avviata nel corso del periodo di direzione generale dall'ingegner Castellucci, non sarebbe nel suo caso degna di nota, perché lo è per la sola posizione dell'ingegner Bergamo? Perché l'impostazione data alle attività in corso da parte dell'ingegner Castellucci, sotto la cui incensurabile direzione generale è stato effettivamente possibile instradare una serie di collaborazioni con consulenti esterni, fra cui proprio quella col professor Brancaleoni, viene tra virgolette dimenticata dalla Pubblica Accusa per la posizione dell'ingegner Castellucci? Per lui vale solo una presunzione di colpevolezza? O forse perché contribuisce a smentire la strategia di risparmio a tutti i costi o forse perché il metro di valutazione per l'ingegner Bergamo non può comunque valere per l'ingegner Castellucci? Dobbiamo rinunciare all'uguaglianza della coerenza di giudizio con l'utilizzo degli stessi parametri proposti dalla medesima Pubblica Accusa, perché l'ingegner Castellucci deve seguitare ad essere il colpevole?

Rispondete voi. E così verificato che la narrazione d'Accusa non è riscontrata dalle evidenze, dobbiamo passare a domandarci se questa stessa ricostruzione risponde alle domande del processo. Ora è già abbastanza evidente che una narrazione, che si è riconfermata priva di evidenze, non riscontrata da evidenze, difficilmente possa rispondere alle domande del processo, ma il punto è che queste domande sono rimaste totalmente ignorate da parte della Pubblica Accusa. Mi limito a domandarvi: l'Accusa vi ha indicato le evidenze certe, intese a rispondere in concreto alla domanda: quale possibilità in capo all'ingegner Castellucci di prevedere lo specifico sviluppo causale dell'evento e non dell'aumento del suo rischio? Vi ha offerto la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della prevedibilità in capo a ciascuno degli imputati e quindi anche all'ingegner Giovanni Castellucci del decorso causale? Ha soddisfatto in termini di prova, oltre ogni ragionevole dubbio, ai requisiti della sentenza Gozzini che richiede di indicare in quali segmenti di tempo sia avvenuta la causazione dell'evento e non l'aumento del suo rischio? La Pubblica Accusa vi ha fornito l'evidenza di prove, oltre ogni ragionevole dubbio, per le quali voi possiate riconoscere soddisfatta la verifica intesa ad accertare se l'autore della condotta che abbia concorso a determinare l'evento possa prevedere quello specifico sviluppo causale, che si è effettivamente determinato e verificato?

La Pubblica Accusa è riuscita a evitare l'errore di una pressoché completa sovrapposizione di garanzia e colpa a costituire un fattore di obliterazione della colpevolezza? Avete la prova che ciascuno degli imputati e quindi anche l'ingegner Castellucci abbia violato una specifica regola cautelare, che avrebbe agito su un evento davvero prevedibile ed evitabile, senza che il vaglio di detta prevedibilità non finisse per incentrarsi sul rischio e non già sull'evento di reato? Avete la prova oltre ogni ragionevole dubbio che l'ingegner Castellucci abbia avuto la concreta possibilità di avvedersi della pericolosità delle proprie condotte, pur in assenza di un'adeguata copertura nomologica, che non ha consentito di percepire la conoscenza delle leggi causali come iniziali di eventi lesivi? Perché senza reale riferimento a un'adeguata copertura nomologica di cui non disponete perché l'Accusa non può offrirgliela, non si può essere in grado di percepire la conoscenza delle leggi causali come condizioni iniziali di eventi lesivi. Avete la prova che l'ingegner Giovanni Castellucci potesse prevedere che dalle proprie condotte avrebbe potuto scaturire proprio l'accadimento del crollo del ponte in ragione del livello di corrosione nel punto in cui si è innescato il crollo?

Ricordo che una responsabilità che fosse fondata esclusivamente sulla mera derivazione causale dell'evento lesivo dalla condotta dell'agente non sarebbe tollerabile e noi non disponiamo neppure di questo, perché la causa del crollo non è stata dovuta alla

condotta degli imputati ma di agenti che non sono stati neppure oggetto di accertamenti. Chi è responsabile dell'unica vera causa di questo crollo, delle - testualmente, così si esprimono i periti - carenze progettuali nei dettagli costruttivi e dei difetti di esecuzione che hanno determinato la formazione della cavità nella sommità dell'antenna? Ed ancora: la Pubblica Accusa ha soddisfatto all'insegnamento delle Sezioni unite Thyssen che hanno esplicitamente ricordato testualmente che l'accoglimento della tesi che esclude la rilevanza dello sviluppo causale, che conduce all'evento, comporta una ingiustificata moltiplicazione delle ipotesi di responsabilità e disperde la fondamentale istanza afferente alla congruenza delle ragioni della regola cautelare e causa dell'evento? Avete l'evidenza di prova del concreto atteggiamento psicofisico dell'ingegner Giovanni Castellucci? La narrazione di Accusa, già non riscontrata dalle evidenze, ve l'ha fornita? Nell'attuale società del rischio e a fronte di un rischio consentito, avete la tranquillità che non sia stata annullata la categoria della colpa, perché potete rivalutarla anche nella logica cosiddetta funzionale, come ben descritta da Massimo Donini, ossia quella volta precisamente a comprendere le cause e i fattori organizzativi di un determinato evento pericoloso per evitare che si verifichi?

Siete in grado di valutare la diligenza dell'ingegner Giovanni Castellucci anche in funzione dei comportamenti e dei doveri di altri, con i quali si è trovato ad interagire pur essendo imputato in presunta cooperazione colposa con soggetti con cui pure mai si è trovato a interagire, che mai ha conosciuto, senza nessuna adesione intenzionale all'altrui azione causativa dell'evento? Ho già ricordato che l'agire necessariamente coordinato degli individui presuppone che ciascuno possa fare affidamento sulle competenze gestionali che ricadono sugli altri e l'affidamento potrebbe divenire colpevole solo allorquando gli elementi fattuali manifestassero in modo inequivocabile i prodromi dell'altrui comportamento negligente, ovvero il completo disinteresse del garante per il fattore di rischio affidato alla sua gestione e non senza ripetere anche che l'irrinunciabile coerenza con l'impostazione cosiddetta normativa della colpa impone pure che la legittimità dell'affidamento sulle sfere di competenze, tracciate dall'ordinamento, vada presunta fino a prova contraria.

L'Accusa vi ha fornito siffatta prova contraria? L'Accusa vi ha fornito una prova che superi l'affidamento incolpevole? Ha soddisfatto all'onere di dimostrare che esisteva una situazione tale da rivelare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che non si sarebbe rispettata la competenza che è sempre stata rispettata? E vi ricordo quanto ho anticipato stamani, che nella cosiddetta zona grigia va comunque preservata la libertà di ciascun individuo di poter fare affidamento sul corretto asservimento delle competenze da parte degli altri. Noi abbiamo assistito all'ennesimo tentativo di confusione fra la rilevanza

oggettiva dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, quale condizione che rende l'evento imputabile a livello causale, e i criteri di valutazione della colpa. Abbiamo assistito a finzioni erette su presunzioni, la prima delle quali è stata nuovamente quella per cui se la Pubblica Accusa indaga, processa e chiede l'applicazione di pena per qualcuno, allora questi deve essere colpevole di qualcosa, tanto più perché si è verificata una tragedia collettiva che richiede la celere individuazione di un colpevole e come scrive il già Presidente della Corte Costituzionale, professor Giovanni Maria Flick, nel suo ultimo libro "Il Giudice e l'impresa", tali presunzioni si rafforzano quando l'indagato è persona nota al pubblico, a capo di una grande organizzazione. Ed è poi non meno vero, come testualmente seguita il professor Flick, che sia preoccupante il messaggio veicolato da alcune sentenze di merito e legittimità pronunciate di recente nel noto caso del disastro ferroviario di Viareggio, nel 2009, sembrano essere stati superati i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, riassunti nella cosiddetta sentenza in (inc.)... del 2021. Sono principi secondo cui, nell'ambito delle organizzazioni complesse, considerata la procedimentalizzazione e la necessaria parcellizzazione della gestione del rischio, è necessario individuare la specifica regola cautelare e il nesso causale fra la violazione di essa e l'evento verificatosi secondo il metro della colpa specifica, così il professor Flick.

Laddove invece noi dobbiamo registrare la tendenza a scardinare la tassatività della norma penale attraverso l'integrazione con altre in malam partem, che è tentativo che si è rinnovato con la pur garbata ma insoddisfacente ricostruzione del rappresentante della Pubblica Accusa, che è incorsa nell'errore di confondere i profili del nesso causale oggettivo con quelli dello stato oggettivo della colpa, per poi svuotare anche la colpevolezza dei propri pur inviolabili contenuti. Ha preferito fingere di ignorare l'importanza del rapporto fra causalità e colpevolezza, perché senza di esso il reato non si potrebbe trasformare in un illecito diverso e maggiormente punitivo, così come invece sarebbe desiderio di Accusa in spregio ai canoni di tassatività, proporzione e personalità della responsabilità penale.

La Pubblica Accusa vorrebbe poter punire il soggetto e non il fatto, il ritenuto disvalore del soggetto e non del fatto, il peccatore, non il peccato. Obliterare la previsione del primo comma dell'articolo 40, Codice Penale che, come tutti sappiamo, recita che nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento da cui dipende l'esistenza del reato non è conseguenza della sua azione ed omissione e questo è il punto decisivo di questo processo. Si avrebbe la pretesa di addossare gli eventi di crollo, di omicidi, di omissione di cautele antinfortunistiche a chi non ha compiuto l'azione d'omissione causalmente rilevante per gli stessi eventi. La corrosione che ha causato il

crollo è stata determinata dalle azioni di omissioni di chi si è reso coscientemente e volontariamente responsabile della combinazione di carenze progettuali nei dettagli costruttivi e di difetti di costruzione, così come descritti dai periti; il non averli scoperti è l'esclusione, è la negazione dell'evidenza causale che ha davvero condotto agli eventi imputati. La Pubblica Accusa vi ha proposto la pretesa, consentitemi, assurda, di far rispondere del fatto di altri soggetti neppure mai indagati. Eccola qui la conformazione, come si esprime ancora il professor Giovanni Maria Flick, alla logica della rassicurazione attraverso forme sempre più sottili di punizione dei modi di essere degli individui anziché dei fatti commessi.

Dovreste condannare degli autori virtuali come fossero quelli reali, assecondando la richiesta della Procura della Repubblica, che finisce per essere quella che domanda la punizione del modo di essere del reo, che sostituisce alla causalità il proprio personale biasimo. Vi sono state offerte risposte non più giuridiche, ma morali, etiche, la sanzione di comportamenti sgraditi, non graditi alle Accuse, pubblica e privata, in un contesto dove le pretese lezioni di moralità sono quelle del cattivo esempio. La ricostruzione del dottor Arioldi è un'elegante libellula anemica, impossibilitata a librarsi in volo. La Pubblica Accusa non ha saputo individuare le domande del processo a cui non ha quindi fornito risposte. Ha riciclato ingredienti indigesti. È ricorso alla narrazione perché impossibilitata a teorizzare, come scriveva Umberto Eco nel "Il nome della rosa", su ciò di cui non si può teorizzare bisogna narrare e così ha favoleggiato perché la realtà dei fatti ed una corretta applicazione di leggi non consentono di teorizzare. È ricorso a fatti alternativi perché quando i fatti non vanno d'accordo con le opinioni, allora bisogna cambiare i fatti, non le opinioni. Quella dell'Accusa è una narrazione di fatti non reali e che si vorrebbe fossero guardati solo dalla prospettiva della feritoia della sentinella che punta sull'obiettivo nella consapevolezza dell'insegnamento di un alto magistrato francese, che loro conosceranno, Antoine Garapon ci ha insegnato che non si è più o meno bravi a guardare, non è questione di bravura, è questione di prospettiva. Da prospettive diverse si vedono cose diverse, dalla mia vedo voi, dalla vostra vedete me. La Pubblica Accusa non ignora che vi sono solo 2 certezze osservabili come tali da tutti, le ho già ricordate, la causalità materiale e la mancata previsione da parte di chicchessia dell'imminenza di un rischio di crollo del ponte e così a distrarre l'attenzione dall'osservanza delle stesse cose commette 2 consapevoli errori, la sostituzione della causalità materiale con la colpevolezza e la sostituzione del canone di offensività con la precauzione, la finzione perché possano essere ignorati i soli fatti riscontrabili da evidenze e i principi portanti del diritto penale ad inquadrarsi una responsabilità davvero personale nel rispetto del principio di legalità, la colpa negli occhi di chi

guarda, la colpa con i soli occhi dell'Accusa, che vorrebbe gli occhi della Difesa al buio e i vostri chiusi, perché non possano incrociare quelli della verità.

La narrazione di Accusa vi ha evidenziato quanto l'ingegner Giovanni Castellucci non conosceva per tentare di addebitargli il fatto di non averlo conosciuto. È un paradosso provocato dalla sostituzione della causalità con la precauzione. Sarebbe socialmente accettabile e logicamente giustificato sanzionare una persona che non ha causalmente determinato l'evento infausto, in assenza della sua prevedibilità troverebbe giustificazione la sua punizione. Lo si potrebbe sanzionare non perché ha superato il divieto dei 50 chilometri all'ora, ma per non aver fatto il possibile per non andare veloce, incentrandosi così il vaglio della prevedibilità non già sull'evento di reato, bensì sul rischio, come ci insegnano le Sezioni unite della Suprema Corte non potremmo accogliere la tesi che escluda la rilevanza dello sviluppo causale, che ha condotto all'evento, perché altrimenti avremmo un'ingiustificata moltiplicazione delle ipotesi di responsabilità ed il pericolo concreto resterebbe degradato a livello di mancata diminuzione di un rischio, che è precisamente quanto riflesso in imputazione.

Con la propria narrazione l'Accusa non vi ha fornito evidenze che vi consentano un giudizio prognostico a base probabilistica, saldamente ancorato a basi nomologiche ed al principio di evidenze scientifiche per poter condannare l'ingegner Giovanni Castellucci. Nessun preteso agente modello, amministratore delegato, direttore generale, direttore di tronco, tecnici, consulenti, professori, esperti, gli stessi periti fino all'esame autoptico del reperto 132 ha mai individuato i difetti esecutivi. Nessuno di loro ha mai individuato quei difetti esecutivi che sono rimasti occultati fino quasi all'esito delle indagini preliminari post crollo. Nessuno dei tecnici e consulenti esterni chiamati ad accorgersene ha mai previsto la concreta possibilità di un crollo, determinato dalla corrosione in quello specifico punto, che si è infine scoperto solo con l'esame autoptico del reperto 132. E quale sia il paradigma normativo a valere quale agente modello per l'amministratore delegato, tornerà a dirvi l'Avvocato Alleva. Certo non può essere quello di un agente modello ideale, ossia fuori da ogni realtà.

Quanto ora mi preme porre in evidenza è che i processi penali non possono frequentare il non luogo del fatto e aprirsi al non luogo del diritto, il luogo della finzione dell'arbitrio, ad ignorarsi la causalità materiale e a deprecare la colpevolezza, non è quello di un Tribunale. E allora soccorrono al vuoto di accusa la sentenza della Suprema Corte di Cassazione in vicenda di Avellino e la giurisprudenza sulla cooperazione colposa in applicazione dell'articolo 113 del Codice penale? Neppure per un breve istante, ma lo vedremo domani perché io sono sfatto e credo voi altrettanto.

PRESIDENTE – Va bene.